

*Du très honorable S. Rivière
Secrétaire de la Revue pénitentiaire*

Hommage

E. FLORIAN - G. CAVAGLIERI

Venezia 17/8/1894

*Floriano
Cavaglieri*

Venise

I VAGABONDI

*Estratto dal periodico La Scuola Positiva
Anno IV — N. 9-10 — 15-31 maggio 1894*

ROMA

TIP. DELLA CASA EDITRICE ITALIANA

Venti Settembre 122

1894



SOMMARIO.

Introduzione: § 1. Indole di questo studio.

- I. — *La statistica dei vagabondi:* § 2. Avvertenze generali — § 3. I vagabondi in Italia, Francia, Belgio, Inghilterra — § 4. Vagabondaggio e ricchezza nazionale, densità e composizione della popolazione, criminalità — § 5. Analisi per regioni in Italia.
- II. *Gli studi sui vagabondi:* § 6. Spirito riformatore dei nuovi studi; congressi, inchieste personali — § 7. Fattori individuali del vagabondaggio — § 8. Fattori sociali — § 9. Vagabondaggio e criminalità per casi singoli — § 10. I fanciulli vagabondi — § 11. Le categorie affini ai vagabondi — § 12. Risultato dell'indirizzo teorico: due categorie fondamentali di vagabondi; e duplice, diverso trattamento.
- III. — *Le riforme* A) *Della legislazione:* § 13. Spirito dell'attuale legislazione sui vagabondi — § 14. Importanza della legislazione inglese e della germanica — § 15. Riforme in Francia — § 16. In Austria — § 17. In Svezia — § 18. A New-York — § 19. Nel Belgio — § 20. La riforma penale italiana ed il vagabondaggio — B) *Della beneficenza:* § 21. Tendenza a soccorrere col lavoro anziché coll'elemosina — § 22. *Avvertenza finale.*

§ 1. — Quantunque il fenomeno del vagabondaggio abbia una lunga storia, tuttavia può dirsi che soltanto nei tempi moderni, mercè i molteplici mezzi di studio di cui il giurista ed il sociologo possono disporre, esso sia apparso veramente nell'ampia e complessa sua natura, che tocca ed investe le principali manifestazioni della vita sociale. Modernità e complessità che ne fanno un attraente e cospicuo argomento di studio ed insieme richiedono non comune pazienza d'indagini.

È naturale pertanto che in questo articolo noi non pretendiamo di esaurire l'argomento. Messici a raccogliere insieme fonti e materiali per una monografia, crediamo non inutile di pubblicare ora, non un estratto od un saggio delle nostre ricerche, ma quel tanto che basti per mostrare come il vagabondaggio è modernamente concepito; restringendo, deliberatamente, la critica al puro necessario ed omettendo qualsiasi conclusione, che allo stato attuale dei nostri studi sarebbe affrettata e soverchia.

Gravi ammaestramenti ci dà la statistica; una nuova tendenza si è manifestata nella dottrina, nella legislazione, nella beneficenza. Un sunto dei primi, un'idea della seconda non saranno inutili in Italia, dove — come vedremo — da un lato, non v'ha dovizia di studi scientifici sull'argomento nostro; dall'altro, la legislazione è ancora ispirata ai vecchi criteri.

I.

§ 2. — La prima ricerca, che ci si presenta spontanea, è questa: quale estensione ha preso ai nostri giorni il vagabondaggio? E la risposta bisogna chiederla alla statistica, quantunque guida non sempre sicura.

Al nostro intento basta per ora riportare sommariamente alcune cifre riferentesi all'Italia, alla Francia, al Belgio, all'Inghilterra.

Se non che, anche in ciò si affacciano subito delle difficoltà, alle quali è d'uopo accennare per valutare con discernimento i dati che le statistiche ci forniscono ed i confronti tra un paese e l'altro. Manca infatti nelle legislazioni, e quindi nelle statistiche, una nozione caratteristica di vagabondo che sia eguale per estensione di contenuto; manca inoltre l'applicazione rigorosa ed esatta delle leggi; ed infine, mentre una statistica ci presenta il vagabondaggio isolato, altre invece lo associano ad uno o più stati affini.

Dilucidiamo brevemente queste avvertenze, essenziali per comprendere il resto.

In generale le varie legislazioni intendono per vagabondo chiunque abitualmente sia senza domicilio o residenza e si trovi privo di onesta occupazione. Non si dovrebbero comprendere quindi tra i vagabondi i

disoccupati, pei quali la mancanza di lavoro è saltuaria e indipendente dalla loro volontà, nè quelli che errano di luogo in luogo in cerca di una qualsiasi occupazione (1); mentre sarebbero vagabondi tutti coloro che, non avendo stabile dimora, campano col lenocinio, col meretricio, col giuoco, colla mendicizia e via via, o simulando mestieri girovaghi (2).

Ora, tutti o parte di costoro sono colpiti dalla legge in quanto si dimostrano un pericolo per la società; e per lo più basta il solo stato di vagabondaggio perchè cadano nella sanzione penale e quindi perchè il loro numero entri nelle statistiche. Ed è qui, nella pratica, che sorgono le maggiori diversità fra Stato e Stato.

Anzitutto il principio uniforme sopra esposto non impedisce che nelle concrete definizioni del vagabondo le varie legislazioni non usino espressioni diverse; diverse quindi sono le interpretazioni dei principii giuridici in quelle contenute; diversi pure l'estensione e il contenuto dei dati statistici. Così in Inghilterra fra i vagabondi sono specificatamente distinti i mendicanti, le prostitute, coloro che sono senza visibili mezzi di sussistenza, quelli che furono trovati con ordigni per scassinare le porte delle case, quelli che furono colti in luoghi chiusi senza giusto motivo, i frequentatori di luoghi di pubblico ritrovo per commettervi reati, e gli incorreggibili. Per gli altri Stati da noi esaminati, si chiamano invece vagabondi soltanto coloro che sieno trovati senza domicilio e senza mezzi di sussistenza; onde spesso molti di quelli contemplati nella legislazione inglese non sono considerati nella categoria dei vagabondi, ma tra le persone sospette o tra gli imputati di altri reati, sfuggendo in tal modo alla nostra indagine. Così noi vediamo che la statistica francese non parla che di vagabondi (3), mentre l'italiana li unisce agli oziosi, e la belga, dopo la legge del 1866, ai mendicanti.

In secondo luogo l'accertamento dello stato di vagabondaggio dipende dalla varia organizzazione degli uffici di polizia, che sono talora impo-

(1) Gli operai che, non riuscendo ad occuparsi, vanno in giro per le grandi città, come i proletarii delle campagne, che emigrano in certe stagioni da una regione all'altra in cerca di miserabili lavori di sterco, non rappresentano che un vagabondaggio temporaneo; per quanto difettosa è questa una necessaria funzione dell'odierno organismo economico, mentre i veri vagabondi segnano un fenomeno patologico; gli uni e gli altri però sono spesso confusi, specialmente rispetto ai rimedi preventivi (Cfr. A. Rossi, *I disoccupati* nella *Rassegna nazionale* del 16 febbraio 1894).

(2) Così gli individui contemplati ai numeri 2 e 3 dell'art. 436, cod. pen. sardo; sono poi tipici i tramps inglesi.

(3) Invece, benchè il cod. penale francese contempli la mendicizia a parte, dovrebbero essere compresi tra i vagabondi i mendicanti validi che non abbiano una dimora fissa; lo stesso dicasi per i contravventori alla legge sulla prostituzione, pei souteneurs, pel giuoco ecc. Tale interpretazione più comprensiva fu accolta dalla legge sulla recidiva 27 maggio 1885. Cfr. questo studio, § 15.

Oss. in disoccupati per
giuoco, prostituzione, lenocinio
etc. etc. etc. etc. etc.
temporaneo

Legisl. franc. 1885
a ajouté les mendicants
et les vagabonds
et les tramps
de jure loco.

Difficoltà di
comparare le statistiche
e le leggi

Per la via di diffinitiva, non si...

tenti a conoscere — finchè non abbiano commesso qualche reato —, e spesso trascuranti nel denunciare tutti coloro che si trovano abitualmente senza domicilio e senza mezzi di sussistenza; inoltre in taluni Stati l'intero procedimento dipende, invece che dagli ufficiali giudiziari, da quelli di polizia, che s'ispirano ai più svariati concetti. Ne deriva che, a parte l'impossibilità propria della legge di colpire tutti gli stati di *vero* vagabondaggio, non conosciamo nemmeno tutti coloro che, secondo la legge, sarebbero vagabondi.

Per l'Italia un'osservazione speciale: fino a pochi anni or sono (1), gli oziosi e i vagabondi maggiorenni erano ammoniti dai pretori su denuncia della P. S.; contravvenendo all'ammonizione, venivano sottoposti a giudizio con la comminatoria di pene, che potevano giungere fino a cinque anni di carcere, cadendo, secondo i casi, sotto la giurisdizione dei pretori, dei tribunali, o — se trattavasi di reati connessi — delle Corti d'assise. Sembrerebbe dunque che si potessero avere delle cifre precise così sugli ammoniti come sui giudicati (2); invece le nostre statistiche penali per qualche anno confondono le ammonizioni per oziosità e vagabondaggio con quelle a persone sospette; e, circa ai giudizi dei tribunali e dei pretori, i reati d'oziosità e vagabondaggio vengono a formare una sola cifra insieme a tutte le altre contravvenzioni all'ammonizione e alla sorveglianza.

Di più — e ciò importa molto di rilevare — i dati delle ammonizioni sono assai poco attendibili, perchè l'irrogazione dell'ammonizione fu per lo più dominata da criteri politici e polizieschi. (3)

(1) V. la legge di P. S. 20 marzo 1865, art. 70-80 e il cod. pen. sardo art. 435-438 e 448-452. Faremo a parte un accurato studio delle leggi repressive del vagabondaggio. V. anche il capo III di questo articolo.

(2) Le cifre dei giudicati per contravvenzioni all'ammonizione per sola oziosità e vagabondaggio sarebbero molto interessanti, perchè indicherebbero il numero dei recidivi, se, considerando l'art. 437 cod. pen. sardo in rapporto alla legge di P. S., si ammettesse che, per questa, la legale dichiarazione di vagabondo consisteva nell'ammonizione. La questione però era molto controversa (v. il § 20).

(3) Era molto diffusa la consuetudine che il pretore ammonisse sulla semplice denuncia dell'autorità di P. S.; anzi, per guadagnar tempo, si adoperavano moduli stampati. Ciò fu più volte stigmatizzato, oltre che dagli autori, dalla giurisprudenza — cfr., p. e., Cass. di Firenze, 12 settembre 1876 in *Riv. Pen.* v, p. 315; Appello di Trani, 9 settembre 1876, *Ibid.*, p. 443. — E' noto come si usassero ammonire per oziosità e vagabondaggio o come diffamati per delitti gli ascritti all'*Internazionale*; è degna di menzione e di encomio, però, la giurisprudenza quasi costante in senso contrario della Cassazione di Firenze: Sulla storia dell'ammonizione nell'ultimo ventennio, veramente istruttiva così pel nostro come per altri argomenti, si veda il Lucchini *Sull'ammonizione e il domicilio coatto* (Annali di statistica, vol xxv), nonché le relazioni della *Rivista Penale* sui discorsi d'apertura degli anni giudiziari, dove sono riportate le opinioni più notevoli

Ultimamente la nuova legge di P. S. (v. la legge 30 giugno 1889, art. 94-106), deferendo l'ammonizione ai presidenti dei tribunali, diminuì di molto gli abusi; le cifre però non danno ancora un'esatta idea del fenomeno, perchè siamo ai primi anni d'applicazione del nuovo sistema e non si è ancora fissata una stabile giurisprudenza sui criterii coi quali accogliere le denunce della polizia.

§ 3. Ed ora eccoci ai dati statistici: (1)

ITALIA (2)

ANNI	Ammoniti per oziosità e vagabondaggio	Reati d'oziosità e vagabondaggio e contravvenzioni all'ammonizione o alla sorveglianza giudicati dai tribunali	Imputati d'oziosità e vagabondaggio e contravvenzione all'ammonizione o alla sorveglianza giudicati dai pretori
1872	8,027	—	—
1873	6,603	—	—
1874	7,129	—	—
1875	5,915	—	—
1876	—	—	—
1877	—	—	—
1878	—	—	—
1879	—	—	—
1880	—	10,790	—
1881	—	11,415	—
1882	—	11,193	—
1883	2,996	10,069	—
1884	2,644	8,518	—
1885	2,224	8,092	—
1886	2,384	7,418	—
1887	2,025	6,116	4,674
1888	2,094	4,040	4,386
1889	1,722	4,120	4,250
1890	370	—	—
1891	550	—	—

dei rappresentanti il P. M. Cfr. *Riv. Pen.*, XIII, 273 — XV, 120 — XVI, 375 — XVIII, 447 — XX, 508 — XXII — XXIV, 360 — XXVIII, 77 — XXX, 263 — XXXII, 66 — XXXIV, 380 — XXXVI, 389 — XXXVIII, 373. — Cfr. anche Ferri, *Sull'ammonizione*, in *Arch. di psichiatria*, vol. x.

(1) Omettiamo — e lo diciamo una volta per sempre — per brevità tutte le citazioni delle pubblicazioni ufficiali alle quali abbiamo attinto; essendo le tavole da noi recate molto riassuntive, sarebbe talora necessario indicare una nuova pagina per ogni numero. — Abbiamo potuto approfittare di tutte le dette pubblicazioni ufficiali sia italiane che straniere per la cortese accondiscendenza della Direzione generale della Statistica e singolarmente del dott. Augusto Bosco, cui fino da ora porriamo le più vive grazie.

(2) Dalle statistiche ufficiali togliamo, per intanto, le cifre effettive degli ammoniti per oziosità e vagabondaggio nell'ultimo ventennio, limitatamente agli anni nei quali si sono potute ottenere. — Benchè abbiano pochissimo valore, diamo anche alcuni dati riferentisi ai reati d'oziosità e vagabondaggio giudicati dai tribunali e agli imputati giudicati dai pretori,

FRANCIA (1)

ANNI	Media annuale dei giudicati dai tribunali correzionali per vagabondaggio	ANNI	Numero dei giudicati per ciascun anno dai tribunali correzionali per vagabondaggio
1826-30	2,910	1881	12,926
1831-35	3,204	1882	14,069
1836-40	3,445	1883	15,534
1841-45	4,401	1884	16,580
1846-50	6,661	1885	19,038
1851-55	7,663	1886	18,942
1856-60	6,255	1887	18,210
1861-65	6,001	1888	18,414
1866-70	8,419	1889	19,715
1871-75	9,865		
1876-80	10,429		

quantunque vi sia aggiunto l'altro titolo della contravvenzione all'ammonizione o alla sorveglianza; per gli anni 1890 e 1891 non vi sono poi che le cifre degli ammoniti, perchè il vagabondaggio fu, colla riforma penale, tolto dal codice; e le contravvenzioni all'ammonizione sono ora comprese nella categoria delle altre contravvenzioni alla legge di P. S. giudicate dai pretori.

Le statistiche ci danno pure dei dati interessanti sui colpevoli di oziosità e vagabondaggio giudicati per altri reati dalle Assise e sui vari provvedimenti presi a riguardo degli ammoniti negli anni 1890-92; ce ne occuperemo a parte.

(1) Uno specchietto simile è dato dall'Yvernès nel *Journal de la société de statistique de Paris*, del maggio 1893 (xxxiv, 160). L'illustre autore però diede solo le medie annuali dei sei ultimi quinquenni, mentre noi riportiamo le medie annuali per quinquennio durante il periodo dal 1826 al 1880 e le cifre effettive d'ogni anno successivo, togliendole dai *Comptes généraux de l'administration de la Justice criminelle en France et en Algérie*. Le cifre si riferiscono agli individui comparsi davanti ai tribunali correzionali, in base all'art. 271 del cod. pen., nell'intera Francia, con le modificazioni di territorio subite (però sempre esclusa l'Algeria).

BELGIO (1)

ANNI	GIUDICATI DAI TRIBUNALI DI POLIZIA			ANNI	Giudicati dai tribunali di polizia per mendicizia e vagabondaggio
	Per mendicizia	Per vagabondaggio	Per mendicizia e vagabondaggio		
1861	1,700	2,592	—	1871	6,529
1862	2,032	2,682	—	1872	5,353
1863	1,621	2,465	—	1873	4,953
1864	1,610	2,063	—	1874	5,382
1865	1,736	2,006	—	1875	5,907
1866	143	338	3,134	1876	6,376
1867	—	—	4,992	1877	7,780
1868	—	—	5,583	1878	8,173
1869	—	—	5,401	1879	9,303
1870	—	—	5,037	1880	11,375
				1881	9,368
				1882	12,433
				1883	12,002
				1884	12,462
				1885	13,660

(1) Le statistiche giudiziarie del Belgio si pubblicano ogni cinque anni; l'ultima che abbiamo potuto consultare si riferisce al 1885.

Benchè vi sieno anche i dati relativi ai giudizi dei tribunali correzionali per mendicizia e vagabondaggio (sia contemplati dal codice penale che da legge speciale), non riportiamo qui che il numero dei giudicati dai tribunali di semplice polizia, a tenore rispettivamente delle leggi 1 aprile 1849 e 6 marzo 1866.

INGHILTERRA (1)

ANNI	Giudicati per vagabondaggio	Vagabondi e altre persone senza visibili mezzi di sussistenza arrestati o condannati per le varie specie di reati.
1861-62	32,640	20,636
1862-63	32,373	21,758
1863-64	29,648	20,414
1864-65	28,924	20,307
1865-66	27,025	19,707
1866-67	31,415	21,071
1867-68	35,365	24,125
1868-69	43,024	29,890
1869-70	41,710	28,367
1870-71	39,532	24,902
1871-72	38,364	21,325
1872-73	36,649	19,433
1873-74	35,741	19,582
1874-75	36,167	18,322
1875-76	37,447	19,841
1876-77	40,051	22,475
1877-78	43,764	23,662
1878-79	46,414	25,790
1879-80	53,983	30,323
1880-81	48,923	28,088
1881-82	52,681	28,729
1882-83	52,565	28,825
1883-84	51,459	28,380
1884-85	50,412	27,407
1885-86	51,633	26,546
1886-87	54,224	28,690
1887-88	52,136	31,380
1888-89	50,484	28,032
1889-90	47,779	25,001
1890-91	46,019	21,577

(1) Togliamo i dati seguenti dalle statistiche penali dell'ultimo trentennio (notandosi che ogni anno parte dal 29 settembre) per l'Inghilterra e il Gall.s. — Nella prima colonna raggruppiamo, per brevità, le diverse specie di individui (v. § 2) giudicati per vagabondaggio, a citazione diretta. Nella seconda colonna riuniamo tutti i vagabondi e gli individui senza mezzi di sussistenza sottoposti a giudizio per le varie specie di reati, che importino procedimenti sia sommari che criminali. Si deve notare infatti che in Inghilterra tutte le persone arrestate o giudicate vengono distinte nelle seguenti categorie: I notoriamente ladri; II prostitute; III vagabondi, girovaghi ed altri senza visibili mezzi di sussistenza; IV persone sospette; V ubbriaconi; VI di buoni precedenti; VII di carattere sconosciuto.

Da questi dati si rileva a prima vista che in tutti gli Stati, ai quali si è accennato, fatta eccezione per l'Italia, il vagabondaggio è in continuo aumento; ciò viene confermato dalle cifre che seguono, poichè — per scrupolo d'esattezza — abbiamo voluto anche calcolare, per larghi periodi di tempo, il numero dei vagabondi rispetto alla popolazione dell'anno intermedio all'epoca considerata. Abbiamo trovato:

ITALIA.

Ammoniti per oziosità e vagabondaggio, ogni 100.000 abitanti:

secondo la media annuale del periodo 1872-75	25,4
» » » 1883-89	7,8
» » » 1890-91	1,5

FRANCIA.

Giudicati per vagabondaggio dai tribunali correzionali, ogni 100.000 abitanti:

secondo la media annuale del periodo 1826-35	9,3
» « » 1836-45	11,4
» » » 1846-55	20,0
» » » 1856-65	16,3
» » » 1866-70	21,9
» » » 1871-80	27,4
» » » 1881-89	44,8

BELGIO.

Giudicati per mendicizia e vagabondaggio dai tribunali di polizia, ogni 100.000 abitanti:

secondo la media annuale del periodo 1861-70	94,5
« » » 1871-80	131,6
» » » 1881-85	211,3

INGHILTERRA.

Giudicati a citazione diretta per le varie specie di vagabondaggio, ogni 100.000 abitanti:

secondo la media annuale del periodo 1861-71	159,8
» » » 1871-81	171,5
» » » 1881-91	185,2

Soltanto in Italia dunque, come si disse, il fenomeno — diminuendo — venne a seguire cammino inverso, a meno che gli elementi perturbatori non sieno stati tanti, da invertire addirittura nelle nostre statistiche l'ordine delle cose. Ma, anche astraendo da ciò, il vagabondaggio si presenta nei vari Stati con tale diversa intensità, che le diverse condizioni dell'ambiente non bastano di per sé a spiegare.

§ 4. — Per poter rispondere con relativa sicurezza alle domande, che qui sorgono naturali, sui rapporti del vagabondaggio con la costituzione economico-sociale dei paesi considerati, col regime penitenziario, coi caratteri individuali prevalenti presso le diverse popolazioni, con le speciali condizioni favorevoli o contrarie al suo svolgersi che qui o là potessero trovarsi, è necessario — ce ne siamo convinti nel corso dei nostri studi — uno sminuzzamento paziente di tutte le particolari notizie che possediamo; giacchè i confronti generali, non specificati, tra il vagabondaggio e alcuni degli indici più usati sulle condizioni di un paese conducono ad assai scarse conclusioni. Facciamoli però; e sarà già questo un risultato abbastanza utile.

Prendendo, per gli Stati tolti ad esempio, i dati più omogenei sul vagabondaggio in quanto è colpito dalle leggi penali (1), abbiamo:

Vagabondi su 100.000 abitanti.

Italia	6,79
Francia	46, 3
Belgio	193, 8
Inghilterra	145, 3

Invece la ricchezza, per ogni abitante, si presume: (2)

Italia	L. 1.803
Francia	» 5.798
Belgio	» 5.454
Inghilterra (con la Scozia e l'Irlanda) »	6.878

Mentre la densità della popolazione era, nel 1881: (3)

	Abitanti per kmq.
Italia	101
Francia	71
Belgio	186
Inghilterra	171

(1) Le cifre che seguono sono calcolate da noi sui dati ufficiali, scegliendo con cura le più omogenee in un quasi identico periodo. Per l'Italia si ottennero facendo la media annuale degli *ammoniti* per oziosità e vagabondaggio nel quadriennio 1886-89; per la Francia la media annuale dei *condannati* per vagabondaggio dai tribunali correzionali nello stesso quadriennio; per il Belgio la media annuale dei *condannati* per mendicizia e vagabondaggio dai tribunali di semplice polizia nel quinquennio 1881-85; e per l'Inghilterra la media annuale dei *convinti* delle varie specie di infrazioni alle leggi sul vagabondaggio nel triennio 1887-89.

(2) Abbiamo ridotto a lire italiane — e poi ragguagliate per abitante — le cifre calcolate per la ricchezza nazionale dell'Italia dal Pantaleoni (1884-89), della Francia dal De Foville (1891), del Belgio dal Masalscki (1878), del Regno Unito dal Giffen (1885); sono cifre — fa d'uopo notarlo — che non possono rispondere che approssimativamente alla verità.

(3) Abbiamo scelto il 1881 in cui le ricerche sulla popolazione furono compiute in tutti gli Stati; benchè da quell'epoca le proporzioni si sieno

e la composizione della popolazione risultava (1):

STATI	Su 100 abitanti erano senza occupazione per età o per stato di fortuna (2)	SU 100 PERSONE ATTIVE ERANO DEDICATE			
		all'agricoltura	all'industria	al commercio	ad altre professioni od impieghi
Italia	49,2	59,5	29,4	5,1	5,0
Francia	62,7	46,3	31,9	13,7	8,1
Belgio	50,6	29,2	34,5	8,8	27,5
Inghilterra	62,6	14,0	54,5	17,3	14,2

Dal che si potrebbe arguire che il vagabondaggio incrudisce specialmente negli Stati più prosperi e ove la popolazione è più densa e maggiormente dedicata all'industria a scapito dell'agricoltura; affermazioni, però, che hanno bisogno di accurato controllo, allo stato attuale delle nostre ricerche.

I dati sul vagabondaggio nei varii paesi sono poi troppo disformati perchè possano spiegarsi con queste ragioni, le quali non chiariscono affatto le strane manifestazioni del fenomeno in Italia; ond'è che a noi pare opportuno di confrontarlo brevemente anche con la criminalità, per osservare se le cifre subiscano le stesse o simili ondulazioni, e quindi se il decrescere o l'aumentare del vagabondaggio sia legato a cause molto più generali.

La ristrettezza dello spazio, concessa a questa rapida rassegna, ci vietano di esaminare qui se la partecipazione dei sessi alle varie specie dei reati, il movimento della recidiva; la geografia della delinquenza in genere abbiano dei punti di contatto col vagabondaggio; ci limitiamo quindi a scegliere, tra i nostri numerosi materiali sull'argomento, le cifre più semplici, con le quali porremo fine a queste sommarie note d'indole generale:

di poco mutate, rifaremo i dati appena potremo consultare i nuovi censimenti; abbiamo calcolato la densità della popolazione in Italia in modo diverso dall'ufficiale, ossia prendendo per divisore non la superficie calcolata nel 1881, ma quella risultata negli ultimi rilievi.

(1) Le cifre che seguono si riferiscono sempre al 1881; e, fatta eccezione per il Belgio, sono tratte dal Mayr e Salvioni, *La statistica e la vita sociale*. Seconda edizione, Torino, 1886, p. 251 e 254.

(2) E' appena necessario notare che un numero grande di persone appartenenti a questa categoria non è indizio necessario di maggior inerzia nel complesso d'un popolo, giacchè può darsi che, indipendentemente dall'attività dei ricchi presi singolarmente, i capitali di questi sieno efficacemente impiegati nelle industrie e nei commerci.

VAGABONDAGGIO E CRIMINALITÀ.

ANNI	Totale degli ammoniti in ITALIA	Dei quali per oziosità e vagabondaggio	QUINQUENNI	Totale dei giudicati in FRANCIA dai tribunali correzionali (media annuale)	Dei quali per vagabondaggio	ANNI	Totale dei giudicati in INGHILTERRA a citazione diretta	Dei quali, per le varie specie di reati di vagabondaggio, escluse le prostitute (1)	Totale degli arretrati importanti, criminalmente		Dei quali erano ritenuti vagabondi, altri senza visibili mezzi di sussistenza (2)	
									M	F.	M.	F.
1872 (3)	28,158	8,027	1826-30	178,021	2,910	1872 (3)	559,929	26,757	16,642	5,714	292	98
1873	25,173	6,603	1831-35	203,207	3,204	1873	590,114	25,757	16,656	5,721	274	79
1874	25,455	7,129	1836-40	191,787	3,445	1874	622,174	26,639	16,836	5,495	274	67
1875	23,169	5,915	1841-45	195,525	4,401	1875	648,827	27,076	16,788	5,320	271	69
1876	17,226	—	1846-50	221,414	6,661	1876	661,613	28,343	17,912	5,380	316	64
1877	31,838	—	1851-55	245,146	7,663	1877	653,053	30,657	18,035	5,460	312	44
1878	24,945	—	1856-60	207,420	6,255	1878	676,773	35,310	18,444	5,618	300	49
1879	23,610	—	1861-65	172,020	6,004	1879	641,038	37,461	18,377	5,281	333	68
1880	23,417	—	1866-70	166,565	8,419	1880	663,404	43,550	17,383	4,848	305	65
1881	17,655	—	1871-75	188,835	9,865	1881	669,037	39,998	16,599	4,300	268	39
1882	14,085	—	1876-80	196,483	10,429	1882	716,278	42,520	16,886	4,466	288	39
1883	9,778	2,986	1881-85	212,839	15,629	1883	725,871	40,641	16,093	4,357	228	36
1884	8,568	2,644				1884	724,708	39,629	16,327	4,039	205	40
1885	7,333	2,224				1885	684,081	40,054	15,557	3,650	253	32
1886	8,421	2,384				1886	639,776	41,311	15,745	3,540	218	35
1887	6,981	2,025				1887	689,156	44,175	15,417	3,628	230	29
1888	6,961	2,094				1888	668,558	45,648	15,721	3,593	216	32
1889	5,627	1,722				1889	689,158	43,413	15,172	3,519	225	32
1890	4,153	370				1890	738,061	40,190	14,258	3,420	205	45
1891	4,989	550				1891	733,143	38,631	13,704	3,188	203	33

(1) Corrisponde alla prima colonna dello specchio per l'Inghilterra, § 3, meno le prostitute imputate di vagabondaggio il cui numero oscilla variabilmente.

(2) Non per il reato commesso, ma per il carattere personale loro attribuito, secondo il sistema inglese.

(3) L'anno statistico inglese comincia dal 29 settembre; onde pel 1872, come per gli anni successivi, risale al 29 settembre dell'anno antecedente.

Questa tabella ci viene a dire che il numero dei procedimenti per vagabondaggio aumenta o diminuisce presso a poco come quello dei procedimenti affini. In Francia il numero dei giudizi per vagabondaggio cresce quasi sempre parallelamente a quello dei giudizi correzionali, come in Inghilterra segue le vicende dei procedimenti a citazione diretta. Nell'Italia stessa le cifre degli ammoniti per oziosità e vagabondaggio — benchè in continua diminuzione, mentre notoriamente aumenta la criminalità — si trovano in diretto rapporto con quelle degli ammoniti in genere; dal che risulta che, secondo ogni probabilità, si dovranno ricercare nei difetti dell'instituto dell'ammonizione le cause per le quali — contrariamente a quanto avviene negli altri Stati, come si è già accennato — fino al 1889 il numero dei vagabondi andò, ufficialmente, decrescendo.

Queste le conclusioni immediate, che siamo però ben lungi dal presentare come definitive; a confermarle è necessaria un'indagine più profonda.

§ 5. — Quanto finora si è esposto ha un valore più negativo che positivo; dimostra cioè che scarse e discordanti sono le risultanze dei confronti generali tra il vagabondaggio ed alcuni dei principali fenomeni sociali. Perciò crediamo che alle osservazioni larghe, internazionali debba associarsi un'indagine minuziosa, locale. Anche di questa vogliamo dare un esempio, accennando alla distribuzione del vagabondaggio in Italia per regioni.

Per ognuna di queste daremo qualche cifra sui fatti che generalmente si mettono in rapporto tra loro nell'odierno indirizzo degli studi sociali, scegliendo soltanto quelli che col vagabondaggio possono avere maggiore relazione; ma, poichè le nostre ricerche ancora non sono complete e sarebbe nostra intenzione di non limitarci a dei semplici dati statistici, ma di sviscerarli anche per altra via, come abbiamo detto, ci asteniamo anche qui da ogni illustrazione e da ogni speciale deduzione.

Al lettore intelligente leggere tra i numeri:

Statist. du vagab.
in Italia

PERSONE AMMONITE PER OZIOSITÀ E VAGABONDAGGIO IN ITALIA DISTINTE PER REGIONI

REGIONI	1886	1887	1888	1889	Medie del quadriennio		1890	1891	Medie del biennio		REGIONI in ordine ascendente rispetto al vagabondaggio (2) nel periodo 1886-89
					Cifre effettive				Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	
					Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti (1)					
Piemonte	332	180	151	63	177	4,92	46	35	1,08	Veneto	
Liguria	40	23	20	46	32	2,88	14	13	1,37	Liguria	
Lombardia	453	130	123	96	126	3,55	51	38	0,96	Marche ed Umbria	
Veneto	118	96	52	42	77	2,55	21	24	0,80	Lombardia	
Toscana	92	114	85	86	94	4,36	14	13	0,57	Abruzzi	
Emilia	105	66	219	56	112	4,86	31	29	1,33	Toscana	
Marche ed Umbria	65	42	33	61	50	3,10	14	16	1,02	Emilia	
Lazio	122	108	77	73	95	9,89	4	20	2,04	Piemonte	
Campania e Molise	540	584	455	326	476	13,81	106	152	4,39	Basilicata	
Basilicata	33	37	38	24	33	6,04	2	5	0,92	REGNO	
Abruzzi	65	23	35	32	39	3,81	8	8	0,80	Lazio	
Puglie	180	483	199	243	201	11,91	8	15	0,85	Sicilia	
Calabria	148	130	213	130	155	11,62	43	30	2,29	Sardegna	
Sicilia	315	237	338	374	316	9,90	33	43	1,31	Calabria	
Sardegna	76	72	76	70	74	10,22	13	14	1,93	Puglie	
Regno	2384	2025	2094	1722	2056	6,79	370	460	1,52	Campania e Molise	

(1) Della popolazione calcolata al 31 dicembre 1887. — Così pure in seguito s'intenderà che i calcoli sono fatti prendendo a base la popolazione calcolata dell'anno intermedio.

(2) Abbiamo scelto l'ordine che si deduce dai dati del 1886-89, che sono i più conformi; quelli posteriori saranno preferibili appena si potranno accertare i criteri seguiti nell'applicazione della nuova legge di P. S. — Con la statistica penale del 1892, che non abbiamo potuto consultare per il presente studio, si avrà una media più sincera.

REATI DENUNCIATI AL P. M. O AL PREFETTORE, PER OGNI 100.000 ABITANTI, DIVISI PER REGIONE
SECONDO LA MEDIA DEGLI ANNI 1887-88 (1)

REGIONI	Totale dei reati denunciati	Tra i quali			REGIONI in ordine ascendente rispetto alla colonna		
		I ^a	II ^a		II ^a	III ^a	
			Reati contro le persone	Furti semplici			
Piemonte	947,37	129,60	113,76	Piemonte	Veneto	Liguria	
Liguria	1714,67	215,32	100,39	Lombardia	Lombardia	Piemonte	
Lombardia	1082,47	129,23	126,23	Emilia	Emilia	Lombardia	
Veneto	1433,52	107,30	293,90	Marche ed Umbria	Toscana	Emilia	
Emilia	1258,48	134,36	133,42	Veneto	Liguria	Marche ed Umbria	
Toscana	1613,07	180,18	153,38	Toscana	Marche ed Umbria	Toscana	
Marche ed Umbria	1298,92	247,23	148,95	Liguria	Sardegna	Sicilia	
Lazio	3583,89	560,84	412,43	REGNO	REGNO	Calabria	
Campania, Molise, Basilicata	2463,96	565,78	232,04	Puglie	Sicilia	Campania, Molise, Basilicata	
Abruzzi	2465,41	551,74	391,95	Campania, Molise, Basilicata	Puglie	Puglie	
Puglie	1979,69	435,42	253,60	Abruzzi	Abruzzi	Veneto	
Calabria	2911,61	695,37	223,21	Lazio	Lazio	Sardegna	
Sicilia	1946,61	430,25	186,97	Campania, Molise, Basilicata	Campania, Molise, Basilicata	Abruzzi	
Sardegna	3225,21	295,22	354,70	Lazio	Calabria	Lazio	
Regno	1765,57	303,67	190,16				

(1) Le regioni che superano la media pel vagabondaggio hanno sempre cifre alte anche per la criminalità. Nei furti semplici troviamo una forte cifra per il Veneto (nel quale invece vi sono pochi vagabondi), per la facilità con la quale quivi si denunciano i furti campestri, mentre spesso non sono che diritti d'uso; la causa principale però del posto eccezionale occupato dal Veneto rispetto ai furti semplici risiede nella grande miseria ond'è afflitto, confermata dall'alta emigrazione e dal fatto che moltissimi veneti sono sparsi in tutta Italia, impiegati talora negli uffici più umili.

DENSITÀ E COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE (1)

REGIONI	Abitanti per Kmq. (2) I ^a	Agricol- tori sopra 1000 m ^a - schi d'ol- tre 9 an- ni d'età(3) II ^a	REGIONI in ordine discendente rispetto	
			alla colonna I ^a	alla colonna 2 ^a
Piemonte	110,01	497	<i>Campania</i>	<i>Abruzzi e Molise</i>
Liguria	176,15	364	<i>Liguria</i>	<i>Umbria</i>
Lombardia	161,11	451	<i>Lombardia</i>	<i>Marche</i>
Veneto	122,91	468	<i>Sicilia</i>	<i>Basilicata</i>
Emilia	111,58	481	<i>Veneto</i>	<i>Puglie</i>
Toscana	96,93	446	<i>Emilia</i>	<i>Piemonte</i>
Marche	82,81	538	<i>Piemonte</i>	<i>Emilia</i>
Umbria	79,47	550	REGNO	<i>Veneto</i>
Lazio	79,47	363	<i>Toscana</i>	<i>Calabrie</i>
Campania	248,98	359	<i>Calabrie</i>	REGNO
Abruzzi e Molise .	85,31	576	<i>Puglie</i>	<i>Lombardia</i>
Basilicata	54,88	525	<i>Abruzzi e Molise</i>	<i>Toscana</i>
Puglie	88,29	502	<i>Marche ed Umbria</i>	<i>Sicilia</i>
Calabrie	88,47	462	<i>Lazio</i>	<i>Sardegna</i>
Sicilia	124,02	413	<i>Basilicata</i>	<i>Liguria</i>
Sardegna	30,06	412	<i>Sardegna</i>	<i>Lazio</i>
<i>Regno</i>	105,60	455		<i>Campania</i>

(1) Le cifre sulla densità della popolazione sono assai poco concludenti; nè poteva essere altrimenti su osservazioni così larghe senza distinguere il coefficiente dato dalle grandi città; del resto la densità della popolazione è un indice molto dubbio anche della prosperità di un luogo. — Invece si nota con sufficiente regolarità che il vagabondaggio abbonda maggiormente ove prevale meno l'agricoltura; l'eccezione principale è data dalla Liguria, che ha pochi vagabondi e che pure non è prevalentemente agricola; lo spirito però di questa regione è più commerciale che industriale.

(2) Prendiamo la popolazione al 31 dicembre 1887 (punto intermedio del quadriennio preso per indice del vagabondaggio) calcolata coll'eccezione dei nati sui morti dal censimento del 1881, e la superficie presunta dalla Direzione Generale di statistica nelle ultime pubblicazioni.

(3) Dal Mayr e Salvioni, op cit. pag. 281; si riferisce al censimento del 1881.

NASCITE ILLEGITTIME, MATRIMONI, RIFORMATI NELLA LEVA DI TERRA.

REGIONI	Esposti ed illegittimi non riconosciuti su 100 nati (1)	Matrimoni per 1000 abitanti (2)	Riformati su 100 iscritti nelle liste di leva (3)
Piemonte	2.35	7.33	19.83
Liguria	2.89	7.52	14.77
Lombardia	2.07	7.51	21.72
Veneto	2.52	7.52	15.39
Emilia	3.75	7.76	15.48
Toscana	3.18	8.22	17.20
Marche ed Umbria	4.75	8.10	17.31
Lazio	4.55	7.66	15.96
Abruzzi e Molise	2.39	8.69	18.71
Campania	2.67	8.46	17.71
Basilicata	2.49	8.30	20.57
Puglie	3.56	8.09	21.96
Calabrie	5.31	8.55	23.61
Sicilia	4.23	7.50	20.21
Sardegna	1.87	7.42	27.62
<i>Regno</i>	3.09	7.84	18.99

(1) Media degli esposti ed illegittimi non riconosciuti su 100 nati per ciascuno degli anni 1886-88.

(2) Media dei matrimoni per 1000 abitanti in ciascuno degli anni 1886-89.

(3) Media dei riformati su 100 iscritti nelle liste di leva per gli anni 1886 e 1889. — Come nè la frequenza dei matrimoni, nè il numero delle nascite illegittime corrispondono a una relativa diminuzione o ad un aumento del vagabondaggio, così la maggior copia di inabili al servizio militare in una regione in confronto dell'altra ha poca analogia con la recrudescenza di esso; la disgraziata Sicilia con le sue miserabili solfatare e la Campania, infestata di vagabondi, hanno minor numero di riformati che la industriale Lombardia, dalla popolazione gozzuta.

RICCHEZZA, DEPOSITI A RISPARMIO. — PREZZI DEI CEREALI

REGIONI	Ricchezza per abitante in Lire (1)	Depositi a risparmio per abitante in Lire (2)	Prezzo medio di un quintale di frumento (3)	Prezzo medio di un quintale di grano turco	REGIONI in ordine discendente rispetto al risparmio	REGIONI in ordine ascendente rispetto ai prezzi del frumento.
Piemonte	2746	58,60	22,60	15,65	Lombardia	Campania
Liguria	2400	83,79	21,90	15,00	Lazio	Veneto
Lombardia	1835	141,30	23,27	14,62	Liguria	Liguria
Veneto	1762	39,28	21,81	15,10	Emilia	Emilia
Emilia	2164	73,55	21,97	13,50	Toscana	Marche e Umbria
Toscana	1227	68,24	24,10	15,40	Piemonte	Piemonte
Marche ed Umbria	3333	46,55	22,49	—	REGNO	Sicilia
Lazio	—	99,87	23,07	—	Veneto	Lazio
Abruzzi e Molise	1333	9,50	—	—	Campania	Lombardia
Campania	—	34,86	19,58	—	Sicilia	Calabrie
Puglie	1471	13,81	23,50	—	Puglie	Puglie
Basilicata	—	10,41	—	—	Basilicata	Toscana
Calabrie	—	9,29	23,34	—	Abruzzi e Molise	—
Sicilia	—	21,32	22,77	14,94	Calabrie	—
Sardegna	—	7,32	—	—	Sardegna	—
Regno	1803	55,48	—	—	—	—

(1) Dal Pantaleoni: *Delle regioni d'Italia in ordine alla ricchezza*, ecc. nel *Giornale degli Economisti*, 1891, pag. 69; la ricchezza per abitante nel Regno è però desunta da noi, dividendo i 53994 milioni di ricchezza presunta dal Pantaleoni per la popolazione calcolata del 31 dicembre 1886, intermedio nel periodo da lui considerato.

(2) Queste cifre si sono ottenute dividendo per la popolazione di ciascuna regione al 31 dicembre 1887 la media dei depositi a risparmio (presso gli istituti ordinari o cooperativi di credito e risparmio e presso le casse postali) al 31 dicembre del 1886 e del 1889. Altre osservazioni si faranno in seguito sulla prosperità delle diverse regioni, corredandole di dati opportuni. Intanto notiamo che dalle cifre sul risparmio e sulla ricchezza si dovrebbe dedurre (benchè non sempre corrispondano, specialmente per ciò che riguarda il Lazio, cui la capitale fa acquistare un posto immeritato) che nelle regioni più ricche il vagabondaggio è meno sentito, mentre a conclusioni del tutto opposte ci condusse l'esame della ricchezza nei vari Stati. Qualcuno direbbe che a un certo grado di depressione economica certe leggi sociali non possono più seguire il loro corso; noi ci limitiamo a credere che si tratti di un fenomeno troppo largo e disparto per un esauriente confronto, e che il vagabondaggio vada studiato nelle sue cause più intime.

(3) Queste cifre si ottennero colle medie delle rispettive 1^a e 2^a qualità nelle medie annuali del 1886 e 1889 sul mercato principale della regione. Sono poco concludenti rispetto al vagabondaggio e soggiungiamo che, per noi, sono poco concludenti anche in sé, perchè non rappresentano che un valore di mercato, soggetto alle più varie influenze e specialmente a quella della concorrenza dell'estero; di più, i prezzi ufficiali dei cereali hanno poco valore per i nostri studi, in quanto che essi non hanno alcuna influenza per la classe numerosa che percepisce il salario in natura, e perchè, oltre che sull'economia domestica, altri, e ben diversi, effetti portano sulle stesse industrie. Quindi sono azzardate le generali illazioni in proposito (Cfr. Fornasari, *La criminalità e le ricerche economiche in Italia nell'Archivio di psichiatria*, XIV, 365. — Bosco, *La delinquenza in Italia in Rassegna di scienze sociali e politiche*, 15 dicembre 1891).

EMIGRAZIONE (1)

REGIONI	1886		1887		1888		1889		Media annuale dell'emigrazione permanente nel quadriennio		REGIONI in ordine ascendente rispetto all'emigrazione permanente
	Emigraz. temporanea	Emigraz. permanente	Emigraz. temporanea	Emigraz. permanente	Emigraz. temporanea	Emigraz. permanente	Emigraz. temporanea	Emigraz. permanente	Cifre effettive degli emigrati	Per 1000 abitanti della pop. calc. al 31 dic. 1888	
Piemonte	17,038	10,516	16,281	12,180	17,391	13,712	19,145	15,589	12,999	4,02	Sardegna
Liguria	731	4,157	909	4,734	772	5,224	583	4,953	4,767	5,42	Lazio
Lombardia	9,162	8,756	9,328	12,784	9,810	15,792	10,022	14,822	13,038	3,32	Puglie
Veneto	38,492	5,518	44,753	26,239	50,792	81,042	55,154	13,950	31,687	10,50	Marche e Umbria
Emilia	3,083	1,662	4,403	1,817	4,178	9,033	4,169	4,771	4,320	1,85	Sicilia
Toscana	9,023	3,448	8,620	4,606	6,974	4,765	7,269	4,401	4,305	1,83	Toscana
Marche ed Umbria	91	1,504	293	2,102	188	2,638	409	3,723	2,491	1,54	Emilia
Lazio	10	11	10	—	7	18	21	27	14	0,01	Lombardia
Abruzzi e Molise	1,269	9,246	962	12,447	1,463	11,684	1,278	8,885	10,565	7,49	Piemonte
Campania	1,328	16,250	1,343	20,786	779	21,355	1,283	13,196	17,896	5,84	REGNO
Puglie	317	489	440	908	812	1,332	1,616	1,091	955	0,56	Liguria
Basilicata	26	14,495	70	12,058	10	9,344	—	8,316	10,303	18,89	Campania
Calabrie	411	9,261	293	12,938	46	14,978	61	12,270	12,361	9,26	Abruzzi e Molise
Sicilia	1,228	3,042	505	4,148	1,439	5,576	4,209	7,099	4,964	1,55	Calabrie
Sardegna	265	—	137	1	82	—	100	—	—	—	Veneto
Regno	82,474	85,355	87,917	127,748	94,743	195,993	105,319	113,093	130,547	4,31	Basilicata

(1) Anche per l'emigrazione scegliamo il periodo preso a indice del vagabondaggio; anche qui sono scarse le immediate conclusioni. Notiamo però che, se anche si trovasse una certa corrispondenza, sarebbe impossibile determinare il momento in cui l'emigrazione cessa di essere un fenomeno affine (perchè prodotto da alcune cause consimili) al vagabondaggio, per diventarne un freno (come sfogo all'esuberanza della popolazione e correttivo ai bisogni di questa).

E qui facciamo punto, omettendo per ora di indagare le ulteriori relazioni che potessero intercedere tra il vagabondaggio ed altri fenomeni fisici o sociali (per es. clima, alcoolismo, suicidii, professioni, istruzione, sviluppo delle istituzioni di beneficenza e di previdenza, sistemi di coltura del suolo, scioperi e via via). I saggi che abbiamo esposto dell'analisi per nazioni e per regioni speriamo possano bastare per fornire al lettore un'idea del metodo che è opportuno seguire in questi studi, dei sussidi, che le statistiche possono dare e della cautela con cui bisogna interpretarle.

II.

§ 6. Quello che maggiormente colpisce nelle cifre da noi raccolte ed organizzate si è, oltre alla grandiosità e complessità del fenomeno, la tendenza spiccatissima del vagabondaggio ad aumentare continuamente; accrescimento che, nella espressione statistica da noi delineata, è soltanto un indizio dell'accrescimento reale ed effettivo di esso. La definizione legale prevalente del vagabondaggio è ben lunga, infatti — come già accennammo e come vedremo meglio — dal comprendere ogni condizione di vita che realmente sia tale; e, d'altra parte, le statistiche ci danno, come fu pure avvertito, il numero appena approssimativo di tutte le persone comprese nella definizione legale.

È naturale, quindi, che questo dilagare del vagabondaggio — affermato spesso negli ultimi tempi — abbia preoccupato autori, legislatori e filantropi; onde vediamo determinarsi e svilupparsi un indirizzo, nella scienza e nell'opinione pubblica, tendente ad approfondire lo studio del fenomeno, per indagarne le cause, cercarne i rimedi, rilevarne le varie e profonde relazioni con altri fenomeni sociali.

Certo, tale studio deriva anche da una necessità scientifica; giacché il metodo positivo dell'indagine sociologica non poteva non esercitarsi anche sul vagabondaggio, fenomeno tanto interessante; ma la parte preminente ch'ebbe l'accennato aumento, ci è attestata dal fatto che nei paesi dove esso si manifestò più spiccato e più grave — come in Inghilterra, in Francia, in Germania — abbondarono gli studi; i quali in vece sono pochi in Italia, dove esso apparve quasi sempre confuso con altri elementi eterogenei, e gli autori non se ne occuparono *ex professo* e con larghezza d'indagine sociologica, ma di solito in relazione all'istituto dell'ammonizione e con criteri di polizia.

E il vagabondaggio studiarono non soltanto gli scrittori singoli, ma anche i congressi, come quello penitenziario di Roma (1885) e di Pietroburgo (1890), quello di Aversa per il patronato dei detenuti e dell'infanzia abbandonata (1890), la sessione di Parigi (1891) dell'*Union internationale*

de droit pénal, i vari congressi d'antropologia criminale e specialmente l'ultimo di Bruxelles (1892); noi vediamo, infine, il vagabondaggio proposto tema al prossimo Congresso penitenziario di Parigi (1895).

Di più, ciò che pochi fenomeni sociali possono vantare, abbiamo avuto persino dei pubblicisti che, sospinti da una nobile curiosità, fecero delle inchieste personali e vissero vagabondi nel mondo dei vagabondi. Così Josiah Flynt gira insieme a vagabondi attraverso gli Stati Uniti vivendo della loro vita per otto interi mesi, e Louis Paulian, a Parigi, si traveste da mendicante, chiede l'elemosina ed intanto spia ed osserva la vita dei suoi nuovi confratelli. Entrambi ci diedero ampie relazioni delle loro inchieste (1), delle quali noi faremo tesoro.

Il fenomeno, perciò, fu ampiamente studiato; e, per quanto — secondo noi — tutti i suoi lati, tutte le sue influenze, tutte le sue relazioni con altri fenomeni sociali, non siano stati messi in vista, una tendenza si delinea e spicca già evidente ed avvalorata da un largo consenso; quella cioè di scèverare i fattori fondamentali del vagabondaggio e di determinare la conseguente duplice categoria di vagabondi, in relazione alla quale è d'uopo disciplinare poi l'azione dello Stato e dei privati rispetto ad essi.

§ 7. — Anzitutto è ovvio distinguere i fattori individuali ed i fattori sociali: cioè, quei casi nei quali il vagabondaggio dipende sopra tutto da cause proprie dell'individuo, quasi congenite; e gli altri, nei quali il vagabondaggio è più direttamente un effetto delle condizioni sociali.

Spetta, incontestabilmente, all'illustre neuropatologo Maurizio Benedikt di Vienna, il merito d'aver messo in evidenza quella condizione di debolezza congenita che chiamasi *nevrastenia*, come precipuo fattore del vagabondaggio; in relazione, del resto, alla sua concezione della criminalità (2).

A tale congenita resistenza al lavoro di alcuni individui, per cui questi devono vivere parassitivamente alle spalle degli altri, associasi spesso quella incapacità di adattamento alla vita sedentaria, che ha in sé quasi qualche cosa di atavistico, secondo l'opinione di Sergi (3) e di Corre (4).

(1) Il Flynt pubblicò la sua nella *Century illustrated monthly magazine* di New-York (vol. XLVII, pag. 99-108) sotto il titolo: *Tramping with tramps*. Il Paulian ne fece un volume: *Paris qui mendie*. Paris, Ollendorff, 1894. Apprendiamo dai giornali politici che il Flynt avrebbe fatto una simile inchiesta anche in Germania, recentemente. — Per l'Inghilterra sta compiendo una speciale inchiesta personale sugli Zingari, confortata da studii profondi, John Sampson, bibliotecario dell'Università di Liverpool, col quale abbiamo avuta la fortuna di poterci mettere in relazione.

(2) Si confrontino, specialmente i suoi articoli nella *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, X, 710 e segg., e negli *Hannales d'igiène publique*, 1890, p. 493-501. Sulle orme di Benedikt, Lombroso costruì il tipo del vagabondo nato: Lombroso, *Le più recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropologia criminale*. Torino, 1893, capo VI, § 1.

(3) Sergi, *Le degenerazioni umane*. Milano, 1889, cap. X.

(4) Corre, *Crime et suicide*. Paris, 1891, p. 546-547.

Molti studiosi, che per amore di brevità qui omettiamo di citare, confermano la sussistenza di questa causa prima; ricordiamo qui soltanto una osservazione del Melegari e la splendida inchiesta del Paulian.

Il Melegari (1) osserva che i vagabondi evitano le regioni della Germania dove esistono quelle case di ricovero (*Verpflegungs-Stationen*), le quali offrono ai vagabondi — considerati colà, per una pietosa finzione legale, operai disoccupati — cibo e letto, soltanto perchè ivi si chiede in ricambio un poco di lavoro; mentre si riversano in quelle ove mancano tali benefici istituti.

Dati ancora più eloquenti ci fornisce il Paulian. Tempo fa sorse a Parigi la « Pia Opera dei Commercianti » che aveva lo scopo di combattere l'elemosina, soccorrendo invece ogni persona che le fosse inviata da un'opera di beneficenza; l'individuo veniva occupato subito per 3 giorni, a 4 lire al giorno, salvo a conservarlo in servizio se fosse stato possibile. Ora ecco il risultato, quale ce lo dà il Paulian: 727 postulanti ed altrettante offerte di lavoro; di essi, 312 accettarono la lettera di raccomandazione che doveva dar loro lavoro e 174 andarono alla casa. Niente meno che 553 disertarono! Ma non basta: dei 174, 37 dopo mezza giornata di lavoro reclamarono le 2 lire per la colazione e non si lasciarono più vedere; 68, fecero intera la giornata; 51, due giorni; e soltanto 18 fecero tutti e quattro i giorni e rimasero nella casa (2).

Un altro esempio eloquente: un giorno, ai Campi Elisi, erano raccolti 700 vagabondi. Il pastore Robin offrì loro dei buoni d'ammissione alla sua casa ospitaliera, dove l'individuo è nutrito per alcun tempo, alla mattina esce in cerca di occupazione e nel pomeriggio lavora nella casa. Ebbene, 100 soltanto accettarono e soltanto 55 si presentarono; questi dopo due giorni di lavoro, si ridussero ad 11 (3). La nevrastenia, la incapacità congenita al lavoro normale non potrebbe avere più rigorosa conferma di questi esempi!

§ 8. — Se non che, farebbe opera superficiale ed unilaterale chi arrestasse l'indagine sua al fattore individuale; è d'uopo, invece, approfondire il fenomeno e ricercarne anche i fattori sociali.

Qui l'indagine diventa complicatissima, laboriosa e scarsa di conclusioni certe, tantochè forse un'indagine completa non fu ancora fatta.

Certo il problema maggiore è quello di scoprire le relazioni del vagabondaggio col sistema di economia sociale prevalente. Noi abbiamo già veduto come diano scarso frutto, a questo proposito, i confronti fra alcuni principali aspetti della vita economica contemporanea ed il fenomeno del vagabondaggio; ma viene in sussidio la storia delle istituzioni econo-

(1) G. Melegari, *I provvedimenti presi in Germania contro il vagabondaggio* nella *Rivista della beneficenza pubblica*, anno XX, n. 12.

(2) L. Paulian, op. cit., p. 193-194.

(3) *Ibid*, p. 206 207. Vedi pure a p. 220.

niche, la quale dà preziosi insegnamenti quando si metta in relazione col movimento del vagabondaggio.

Sembra infatti che questo abbia incrudito nelle epoche di transizione dall'uno all'altro sistema di produzione e che ora un'influenza schiacciante eserciti su di esso la forma capitalistica dell'odierna organizzazione economica; la quale, da un lato, lancia sulla strada torme di disoccupati, destinati al delitto e al vagabondaggio, se vogliono evitare la fame (1); e, dall'altro, sempre più allontana la classe dei privilegiati da ogni funzione sociale utile (2). Ma questo fattore, per essere periscuo ed inopugnabile, deve venire stabilito per una serie di rapporti, forse non tutti dimostrabili, certo non tutti dimostrati.

Riserbandando, adunque, cotesta laboriosa investigazione ad un'opera più vasta, noi crediamo di poter mettere qui in evidenza un particolare fattore sociale, che tocca da vicino la pratica quotidiana.

Ed è, in primo luogo, l'organizzazione potente e sapiente dei vagabondi e dei mendicanti, colle guide, cogli alberghi e con tutto un arsenale di travestimenti, ond'essi sfruttano la carità pubblica; organizzazione che già conoscevasi, ma che ora il Flynt e il Paulian ci descrivono quasi identica in Francia ed agli Stati Uniti. In secondo luogo, e come conseguenza di quanto precede, il fatto — accertato — che quello del mendicante e del vagabondo è mestiere lucroso, assai più che non fare l'operaio o l'impiegato minore. Secondo il Flynt un mendicante guadagna fino a dieci lire per giorno, raramente meno di due, senza contare che trova con facilità i pasti gratuiti. Anche il Paulian dice che un mendicante può agevolmente guadagnarsi 4 lire al giorno (p. 141), ce ne sono però di quelli che ne prendono anche 25 (p. 64).

Ora, questa condizione di cose è certamente un premio all'ozio, uno stimolo all'inerzia, un coefficiente della nevrastenia che genera il vagabondaggio. Il mezzo per attenuare, se non per togliere il male, non sarebbe difficile trovarlo, una volta conosciuti tali organismi.

§ 9. Delle relazioni che intercedono fra il vagabondaggio ed altri fenomeni sociali, certo attrae di più le indagini degli studiosi ed ha mag-

(1) L'estensione del sistema della grande industria è certo una causa dell'aumento del vagabondaggio, come è vero che il numero degli indigenti è rigorosamente proporzionale a quell'estensione. Cfr. Letourneau, *Evol. de la morale*. Paris, 1887, p. 389. — Quanto all'abbandono dell'agricoltura, come fonte — nelle condizioni moderne — di vagabondaggio, cfr. Joly, *La France criminelle*. Paris, 1889, ch. ix.

(2) È noto come la classe capitalistica, vedendosi minacciata, tenda a tramutare gran parte del capitale da produttivo in improduttivo. Cfr. Nitti, *La popolazione ed il sistema sociale*. Torino, 1893, p. 149-150. — D'altra parte l'esercito dei mendicanti è ritenuto necessario per garantire la sussistenza del salario minimo e del profitto, cfr. Loria, *Analisi della proprietà capitalista*: Torino, 1889, I, p. 686.

Capitolo sui
criminali

giore importanza scientifica e pratica quella tra vagabondaggio e criminalità, affermata concordemente da molti osservatori. Il vagabondo è sempre sul limite del delitto, il vagabondaggio è la sala d'aspetto della criminalità, dice il Prins (1), che studiò con diligenza il fenomeno. Non diversa è l'opinione d'un altro osservatore, che descrisse il vagabondaggio in una delle sue manifestazioni storicamente più importanti (2). E ciò è naturale, giacchè i vagabondi sono spesso recidivi, e — come dice il Corre — presso gran numero d'individui la recidiva si trasforma in furto ed in altri reati peggiori. (3)

Noi abbiamo già mostrato come tale relazione si possa affermare prendendo in esame i grandi numeri della criminalità e del vagabondaggio; qui vedremo come la medesima si possa avvalorare con l'esempio di casi singoli.

Il Paulian narra d'aver veduto tre mendicanti, uno dei quali aveva 60 anni e 54 condanne, un altro 68 anni e 58 condanne, il terzo 67 e 38 condanne; ne trovò pure uno, che era stato condannato 70 volte per vagabondaggio (4)

Ma lo studio più importante e concludente è quello che si fa esaminando i precedenti dei condannati; studio, pur troppo, non agevole e molto laborioso.

A questo riguardo riesce interessantissimo, e può servire come esempio quello compiuto su 3181 condannati da Sichart, direttore dello stabilimento penitenziario del Wurtemberg (5). Egli trovò il 27 0/0 di mendicanti ed il 28 0/0 di vagabondi e precisamente

In 100 ladri	trovò 44,2 vagabondi e 35,0 mendicanti
» truffatori <i>falsari</i> ,	» 11,1 » 20,2 »
» rei contro il buon costume »	14,0 » 17,3 »
» incendiari	» 15,1 » 15,5 »
» rei di spergiuro <i>falso testimone</i> »	4,2 » 4,7 »

Ad illustrare tale relazione sarebbe necessario anche il sussidio dello

(1) Prins, *Repression et criminalité*. Bruxelles, 1883, p. 16, 65.
 (2) R. Paolucci di Calboli, *I girovaghi italiani in Inghilterra*. Città di Castello, 1893, p. 7.
 (3) Corre, op. cit. p. 545. Cfr. pure Joly, op. cit., pag. 172. — E però da notare che il vagabondaggio sulle prime apre la via alle forme meno gravi della criminalità. Cfr. Locatelli, *Sorveglianti e sorvegliati*; Milano, 1878, cap. V.
 (4) Paulian, op. cit. pag. 12, 89.
 (5) Cfr. Sichart, *Ueber individuelle faktoren des Verbrechens* nella *Zeitschrift* cit., X, p. 40, 41. — Un altro studio interessantissimo è quello di Bennecke, professore a Giessen, *Bemerkungen zur kriminalstatistik des Grossherzogtums Hessen, besonders zur Statistik des Bettels und der Landstreicherei*, nella *Zeitschrift* cit., Band X, Heft 3.

inferiori

perizie dettate nei dibattimenti; vasto materiale utilizzabile sia per il lato individuale che per quello sociologico del vagabondaggio.

Quanto all'importanza del nesso tra vagabondaggio e criminalità (specialmente nei reati meno gravi), ognuno comprende facilmente di quanta utilità sarebbe, potendolo dimostrare chiaramente, e per la esatta nozione delle cause della delinquenza e per la determinazione dell'azione preventiva in ordine alla delinquenza medesima.

§ 10. A compiere il breve quadro che ci siamo proposti di dare delle attuali tendenze degli studiosi intorno ai vagabondi, dobbiamo accennare a quei fanciulli, che, trattati in modo turpe dai parenti ed abbandonati, diventano necessariamente vagabondi e veri candidati alla delinquenza (1).

*Vagabondaggio
l'infanzia*

Su questo argomento presentava all'ultimo Congresso d'antropologia criminale un notevole rapporto il dott. Motet, medico capo della « Maison d'éducation correctionnelle » di Parigi (2), dove egli riceve ogni anno tra 1400 e 1500 ragazzi, per ciascuno dei quali poi si eseguisce una inchiesta. Egli rileva tra i piccoli parigini lo stato di vagabondaggio in una proporzione molto considerevole; alcuni spinti da uno smodato spirito d'avventura, altri vittime della vita di strada, dove li trascinano i loro parenti, ubbriaconi e criminali. Basti dire che un anno, di 390 ragazzi ricoverati per gli art. 66, 67, 69 del Codice penale francese, 273 non furono mai visitati da alcuno della loro famiglia! Quanta non è qui la responsabilità dell'ambiente sociale, com'egli dice? Quante le riforme urgenti che si dovrebbero adottare per salvare dal delitto e dalla fame questa povera infanzia? (3)

§ 11. — Se non che, accanto ai vagabondi, a dir così, di tipo classico e tradizionale, si agita una turba di gente, che importa molto di conoscere per fare del vagabondaggio uno studio completo; il che deriva sia dalla stessa indeterminatezza del fenomeno, sia della condizione di transitorietà che alle volte per casi singoli il vagabondaggio riveste, sia finalmente perchè raramente lo si trova isolato, ma il più delle volte apparisce associato ad altre condizioni. Di qui lo studio di quelle categorie, che a noi piace di chiamare le affini del vagabondaggio, e che conviene suddividere in due classi: le une dannose, *antisociali*; le altre funzionali, o socialmente necessarie; tra queste e quelle non havvi carattere comune all'infuori dell'instabilità di residenza. Alle une e alle altre in questo luogo non possiamo accennare che appena.

*La lotta dei
vagabondi*

*affini parent.
e clous.*

(1) Sono sinistramente celebri gli individui che usano arruolare dei ragazzini per condurli mendicando pel mondo in mezzo ai maltrattamenti e vivendo alle loro spalle; così i padroni dei piccoli suonatori d'organino ricordati dal Calboli (op. cit., pag. 38) e gli *exprushuns* ricordati dal Flynt (op. cit., pag. 106).

(2) Cfr. la sua relazione negli *Actes du troisième Congrès d'anthrop. crim.*, Bruxelles 1893, pag. 247-252.

(3) *Ibidem*, pag. 250.

Il campo che qui si apre è vastissimo: potrebbe abbracciare così la falange dei viaggiatori per diletto ed istruzione, i quali lungi dal racchiudere in sé qualche cosa di antisociale, rappresentano un progresso, giacché vivono con maggiore intensità (1) — come gli ardenti messaggeri dell'anarchia, che fuggono di paese in paese alle persecuzioni dei governi; così i letterati decadenti e simbolisti francesi, secondo l'opinione di Max Nordau (2) — come una ben nota categoria di imbecilli, che fuggono dalla casa o dal ricovero senza scopo, senza denari e vagano errabondi finché vengono arrestati (3); e, passando a classi più spiccatamente antisociali, gli oziosi, i mendicanti, i *souteneurs*, le prostitute e tutti coloro, che non esercitano una professione lecita e che pur vivono senza stabile dimora e lautamente nei bassi fondi delle grandi città. D'altra parte, nelle classi funzionali, sono da annoverare quasi tutti gli esercenti mestieri girovaghi, i pastori, i mercanti, i viaggiatori, i professionisti, che, da secoli estrinsecano la loro attività fuori del luogo d'origine per locale bisogno o tradizione (4).

2 *Leurs de voir* § 12. — Quale il risultato ultimo e pratico di questo indirizzo di studi, del quale abbiamo cercato di dare una pallida idea? Se di due ordini sono i fattori del vagabondaggio, individuali e sociali, in due categorie noi possiamo classificare i vagabondi: quelli nei quali prevalgono i fattori individuali, e sono i vagabondi a dir così cronici, professionali, che rientrano perfettamente nella definizione del parassita (5); quelli nei quali lo stato di vagabondaggio è principalmente il prodotto delle condizioni sociali, e sono i vagabondi accidentali, i vagabondi meno pericolosi. Di qui, in primo luogo, la necessità d'una duplice azione: repressiva e severa verso i primi; preventiva e di aiuto verso i secondi. Di qui, inoltre, la necessità che, come l'azione preventiva tenda a rievocare nell'animo stanco del vagabondo la fiducia perduta, così l'azione repressiva sia indirizzata

(1) Cfr. Novikow, *Les luttes des sociétés* etc. Paris, 1893, pag. 33, 190, 364, 365.

(2) Max Nordau, *Degenerazione*. Milano, 1893, I, pag. 197, 437.

(3) Cfr. Lombroso, op. cit., capo VI, § 2.

(4) Così i fabbricanti di tela del Comasco, i coltellinai di Maniago, gli incisori di Val Tesino, le istitutrici della Svizzera e della Germania, gli attori e cantanti ecc. ecc. e — per certi aspetti — i giornalisti. — Notiamo poi che qui il fenomeno è assai complesso e suscettibile di molte distinzioni. Così, per esempio, coloro che esercitano mestieri girovaghi sono da annoverarsi talora fra le categorie affini antisociali (saltimbanchi, ecc.) e talora fra le funzionali (i coltellinai, i venditori di tela surricordati, ecc.); altre volte poi il mestiere ambulante non è che un pretesto, e allora sono veri vagabondi (quelli che aprono gli sportelli delle carrozze, certi venditori di cerini, ecc.).

(5) Cfr. Massart et Vandervelde, *Parasitisme organique e paras. social* nel *Bull. scient. de la France et de la Belgique*, xxv, 1^{re} partie, pag. 227.

specialmente a suscitare, fin dove è possibile, la virtù e la consuetudine del lavoro risanatore (1). Queste le conclusioni degli autori che si occupano dell'argomento; conclusioni che ebbero solenne conferma nell'ultima sessione dell'*Union internationale de droit pénal* (2).

III.

§ 13. — Questo spirito di riforma non tardò a penetrare, quantunque lentamente, nell'arduo campo legislativo ed in quello più facile della carità privata. Il bisogno d'una tale infusione di sangue nuovo era infatti, ed è ancora, grandissimo, dato l'indirizzo della legislazione. Questa, tolte le ultime riforme, si divide ancora fra i codici che fanno del vagabondaggio un delitto (3) e quelli che lo considerano come una semplice contravvenzione (4); distinzione del resto puramente formale, giacché la norma ben nota della tripartizione dei reati fa dipendere il carattere dell'azione criminosa dalla pena ond'è colpita.

Presentemente la nozione del vagabondaggio, dominante nei codici che lo definiscono è quella contenuta nel codice francese, per cui sono vagabondi o *gens sans aveu* quelli « che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza e che non esercitano abitualmente nè un mestiere nè una professione (5), » rischiando così di confondere l'individuo onesto bersagliato dalla sorte, col parassita, restio al lavoro (6); ed infatti tutt'al

(1) In relazione a queste idee, la scuola positiva propose le compagnie di lavoro a beneficio dello Stato, quale mezzo repressivo contro i vagabondi; esse, educando al lavoro, sarebbero assai più efficaci dei pochi mesi di carcere, che comminano oggi la maggior parte dei codici e delle leggi sul vagabondaggio. — Cfr. *Actes du premier Congrès d'anthropologie criminelle*. Turin-Rome-Florence, 1886-87, pag. 317. — Garofalo, *Criminologia*. II ed., Torino, 1891, pag. 483. — Alongi, *La Camorra*. Torino, 1890, pag. 164. — Però anche prima fu da alcuni scrittori (Romagnosi, Tissot, ecc.) additato il lavoro come profilassi efficace del vagabondaggio e della mendicizia. Dedicheremo un capitolo alla storia di tale questione nella scienza.

(2) Cfr. Garçon, *Congr. de l'Union internationale de droit pénal*, § III, nella *Revue pénitentiaire*, 1893.

(3) Alla testa di questi sta, com'è noto, il codice francese, art. 270 — Cfr. cod. pen. dell'Equatore art. 356 — di Vaud, art. 149 — di Neuchatel, art. 198 — del Brasile, art. 399 ecc.

(4) Cfr. cod. pen. germanico, § 361, n. 3 — cod. ungherese delle contravvenzioni, art. 64 — cod. giapponese, art. 425. — cod. ticinese, articolo 418, § 1 ecc.

(5) Cod. pen. francese, art. 270.

(6) L'unico criterio di distinzione fra le due specie di vagabondi sarebbe la consuetudine (*abitualmente*); ma, accennato appena ed isolato come è, nella pratica applicazione lo si dimentica assai facilmente, ed allora accade quella confusione indicata nel testo (v. anche il § 2) e che i pubblicisti francesi deplorano concordemente.

più noi troviamo nelle definizioni di alcuni codici aggiunto il requisito che quei tali individui « non cerchino lavoro » (Cod. Ticinese, art. 418, § 1), o « non cerchino onestamente di procurarsi i mezzi di sussistenza » (Cod. Ungherese delle contravvenzioni, § 62; Cod. di Friburgo, art. 62) (1).

Concordi sono pure le legislazioni penali nel comminare al vagabondo, senza distinzione, l'arresto od il carcere e nel fare del vagabondaggio una circostanza aggravante per certi reati speciali, come nel porto d'armi e nel fatto di essere trovato con altri strumenti atti a commettere reati (2). È naturale che con una tale legislazione dovesse ben presto affermarsi praticamente il movimento riformatore.

§ 14. — L'Inghilterra ne fu antesignana, giacchè — come nota Prins (3) — in quel fortunato paese fin dal secolo XVI le leggi sul pauperismo, per la prima volta, distinguevano nettamente fra crimine e disgrazia in ordine al nostro soggetto. Inoltre esercitarsi colà da gran tempo l'azione preventiva a mezzo della vasta coorte delle *recognizances to keep the peace e to be of good behaviour*; nelle quali sono pure compresi i vagabondi, la cui larga nozione abbiamo segnalato più sopra.

Di leggi recenti in Inghilterra, sui vagabondi, non ve ne sono che due, entrambe emendatrici del fondamentale *Act* di Giorgio IV (Georg IV, 5, ch. 83) e di lieve importanza; l'una del 21 agosto 1871 (4), l'altra del 7 luglio 1873 (5).

La prima dispone che trattandosi di vagabondi (*rogues and vagabonds*), il giudice, per convincersi se gli individui trovati in luoghi chiusi per commettervi un delitto grave (*felony*) avessero appunto tale intenzione, non deve richiedere la sussistenza di qualche atto particolare che riveli il disegno dell'incolpato, ma badare soprattutto alle circostanze del fatto ed al carattere noto dell'agente. In questa guisa allargavasi la repressione, badando più al carattere temibile degli individui che alle accidentalità d'un tentativo criminoso. — La seconda legge diminuisce la pena per coloro che stabiliscono giuoco d'azzardo sulla pubblica via e che per ciò solo sono reputati vagabondi.

In Germania le leggi repressive del vagabondaggio possono da gran tempo considerarsi connesse con quelle sull'assistenza pubblica; ne faremo uno studio speciale. Qui basti notare che, secondo la legislazione odierna, il colpevole di mendicizia e vagabondaggio, dopo avere scontata la breve prigionia infittagli per tali reati, può essere messo a disposizione della polizia per venire temporaneamente internato in una casa di lavoro, ma

(1) Una nozione tutta speciale dà il cod. russo, art. 950.

(2) Il Cod. Spagnuolo, che fa del vagabondaggio una circostanza aggravante generica (art. 10, § 23), crediamo resti esempio unico.

(3) Prins, *Repression et criminalité*, p. 53.

(4) *Act for the more effectual Prevention of Crime* (34 e 35 Vict., ch. 112), nell'*Ann. de Legislation étrang.*, I, 70.

(5) *Ibid.*, III, 6.

soltanto nei casi che siasi dimostrato aborrente da ogni occupazione (*arbeitscheu*).

§ 15. — In Francia le leggi modificatrici del 28 aprile 1832 e del 13 maggio 1863 erano passate sulla sezione dei vagabondi e dei mendicanti del cod. pen. del 1810, senza lasciar traccia molto notevole. La prima modificava gli articoli 271 e 282, stabilendo la sorveglianza dell'alta polizia. La seconda modificava le pene onde colpire il mendicante od il vagabondo, reo di violenza contro la persona. Ma i due punti fondamentali del codice, in ordine alla nostra materia, la definizione delle persone vagabonde e la pena, erano stati da quelle leggi rispettati; onde nell'applicazione continuavasi a non distinguere fra vagabondo e mendicante e la pena era pur sempre da 3 a 6 mesi di prigione (1).

Se non che la marea dilagante della recidiva e dello stesso vagabondaggio indussero il legislatore francese a cercare uno sfogo a tanti delinquenti e venne la legge sui recidivi del 27 maggio 1885, la quale recò importanti modificazioni alle norme che reprimevano il vagabondaggio; essa allargò il concetto del vagabondo, e ne aggravò in qualche guisa la penalità.

Sono pertanto a ritenersi vagabondi ed a punirsi come tali, oltre a quelli indicati nel codice penale, tutti gli individui, che, abbiano o no domicilio certo, non traggano abitualmente la loro sussistenza che dal fatto di praticare o facilitare sulla pubblica via l'esercizio di giuochi illeciti o la prostituzione altrui (2).

In secondo luogo, la legge aboliva la pena accessoria della sorveglianza dell'alta polizia, mettendo in vece sua « la proibizione fatta al condannato di apparire nei luoghi, l'interdizione dei quali sarà significata dal governo prima della sua liberazione » (3). In terzo luogo, ai vagabondi recidivi comminava la relegazione, secondo certe norme che troppo lungo sarebbe analizzare (4).

Ma in pratica questa legge sui recidivi si rivelò imperfettissima; onde a correggerla ed a completarla venne la legge Beranger, la quale però nulla di speciale contiene sui vagabondi, ma naturalmente li comprende nella generalità delle sue disposizioni (5). Però anche dopo la legge del 1885 il vagabondaggio non diminuì, od almeno, considerando anche ch'essa allargò la definizione del vagabondo, può dirsi essersi conservato in uno stato di stazionarietà (6).

(1) Cod. pen. franc., art. 271.

(2) *Loi du 27 mai 1885*, art. 4.

(3) *Ib.*, art. 19.

(4) Cfr. art. 24, §§ 2.4.

(5) *Loi du 26 mars 1891 sur l'attenuation et l'aggravation des peines*.

(6) Ciò risulta dai nostri studi, nè comprendiamo come la relazione ufficiale francese possa segnalare una tendenza a diminuire del vagabondaggio dopo la legge del 1885. Cfr. *Rivista Penale*, Collezione Legislativa,

Austria

§ 16. — In ordine di tempo, dopo le leggi inglesi e germaniche, una delle prime riforme fu quella introdotta in Austria. Il cod. pen. austriaco del 1852 conteneva disposizioni sulla mendicizia, non sul vagabondaggio (1); di qui la legge del 20 maggio del 1873. Ma l'allargarsi del vagabondaggio, specialmente in Vienna, il cui Municipio presentava vivi reclami, indusse alla promulgazione di una nuova legge, quella del 24 maggio 1885 N. 89, approvata dopo calorosi dibattiti, giacchè molti la ritenevano inopportuna e superflua (2).

Difatti, il carattere precipuo di questa legge si è l'inasprimento delle pene, quantunque, a chi ben guardi, non possa sfuggire qualche traccia del più moderno indirizzo. La pena pel vagabondo, che per la legge precedente era l'arresto da otto giorni ad un mese, diventa l'arresto da uno a tre mesi, con facoltà al giudice di aggiungervi uno o più di quegli inasprimenti di cui è ricco il Codice penale austriaco (§ 253); cessa però di essere considerato vagabondo, chi, pur essendo sprovvisto di mezzi di sussistenza, provi di cercar di procurarseli onestamente (§ 1).

La legge introduceva la figura di reato, nuova al diritto austriaco, derivante dal non poter provare di avere di mezzi leciti di sussistenza entro un termine prefinito dall'Autorità, reato pel quale è comminato l'arresto di rigore da 8 giorni fino a tre mesi, con facoltà dei soliti inasprimenti (§ 3). Notevole però che a tale pena soggiace chi non ottempera a quell'ordine *per ripugnanza al lavoro*; va esente, quindi, da pena chi lavoro non trovi per sorte malvagia e malgrado il proprio zelo. Qui è evidente l'influenza dei principii moderni; e questa diventa anche maggiore ai §§ 4, 7, 8, per cui il Comune, dove viene trovata una persona atta al lavoro e senza mezzi di sussistenza, può assegnarle una occupazione; e soltanto nel caso che essa rifiuti, le è comminato l'arresto di rigore da otto giorni a un mese; il giudice inoltre può statuire nella sentenza la detenzione in una casa di lavoro coattivo; e, se si tratti di minorenni, in una casa di correzione.

Questa legge è completata da un'altra della stessa data (24 maggio 1885 n. 90) nella quale si danno norme per l'erezione degli stabilimenti di lavoro coattivo e delle case di correzione; essa è certamente il lato più utile e moderno della riforma austriaca del 1885, tanto che — giova notarlo, perchè importante manifestazione dello spirito pubblico — l'approvazione ne fu concorde. Nella case di lavoro coattivo il ricovero non può durare più di 3 anni; può abbreviarsi, tosto che si verifichi l'emenda del

III serie, vol. I, p. 234. V. anche Dreyfus, *Vagabondage et mendicité*, nella *Revue bleue*, 16 juin 1894.

(1) Cfr. cod. pen. Austr., § 517-521. E' notevole che secondo questo codice, perchè il mendicare fosse reato bisognava provenisse da inclinazione all'ozio. Cfr. Frühwald, *Manuale ecc. Venezia*, 1855, II, p. 176.

(2) Cfr. Introd. e trad. di Giannella in *Riv. Pen., Coll. leg. stran.*, II p. 35-45.

ricoverato. Le case di correzione sono aperte ai minori degli anni 18; ed ivi è provveduto all'educazione morale e religiosa dei corrigendi ed alla loro preparazione ad un mestiere. La detenzione dura quanto lo richiede lo scopo, però non oltre il 20° anno d'età.

La riforma austriaca, pertanto, secondo noi, è la manifestazione d'un periodo di transizione, giacchè, se coll'inasprimento delle pene e colla nozione del vagabondaggio senza distinzione alcuna aderisce brutalmente al vecchio, con altre disposizioni, e specialmente colla legge complementare, segue, benchè in piccola parte, il nuovo indirizzo.

§ 17. — Inferiore alla stessa legge austriaca è la legge della Svezia (1); la quale abolì il vecchio ed iniquo sistema della cauzione, ben differente da quello che vedremo sussistere a New-York per le persone di vita disordinata. Questa legge non merita un esame analitico; prima della condanna del vagabondo si ha l'avvertimento (art. 2), e la pena nella quale incorre il recidivo è da un anno ad un mese di lavoro forzato (art. 3). Notevole che anche qui, ed è forse l'unico spiraglio dal quale sia penetrato il nuovo indirizzo, come nella legge austriaca, lo stato del vagabondo cessa quando risulti che l'individuo cercasse del lavoro (art. 1).

§ 18. — Se non che importanti riforme e più larghe ed organiche applicazioni del nuovo sistema si ebbero a New-York e nel Belgio; dobbiamo quindi occuparcene alcun poco diffusamente.

A New-York, il Codice penale (1881) non ha norme sul vagabondaggio, che è disciplinato invece dal Cod. di procedura penale (1881) (2) e precisamente nella parte sesta, mentre, come fu già osservato (3), sede più propria sarebbe stata la parte seconda, là dove si tratta della prevenzione dei reati.

Il Cod. si occupa prima dei vagabondi (tit. VI), quindi delle persone di vita disordinata (tit. VII), poi del mantenimento dei poveri (tit. VIII). La nozione del vagabondaggio, che il codice dà, è larghissima, come e più di quella inglese. Sono, infatti, considerati come vagabondi:

1° Ogni persona che non ha mezzi visibili d'esistenza e non esercita alcuna professione. — 2° Ogni persona in istato abituale di ubbriachezza, che abbandona la sua famiglia, trascura o rifiuta di provvedere al mantenimento di essa. — 3° Ogni persona che contrasse una malattia contagiosa od altro per la sua abitudine di ubbriachezza o di depravazione e che

(1) Legge 12 giugno 1885 nell'*Ann. de lég. étrang.* Paris, 1886, p. 538. Contro il vagabondaggio v'è una recente legge speciale anche in Finlandia (2 aprile 1883) che però non abbiamo potuto finora procurarci; l'*Annuaire de lég. étrang.* (Paris, 1884, p. 688) e la *Zeitschrift cit.* (V, p. 657) non ne danno che il semplice annuncio.

(2) *Cod. de proc. crim. de l'état de New-York*, traduit etc. par A. Fournier. Paris, La Rose, 1893.

(3) Azzolini, *Introd. al Cod. di proc. pen. per lo stato di N. Y.* in *Riv. Pen.*, XVII, p. 275.

domanda soccorsi gratuiti per ricuperare la salute. — 4° Ogni fanciulla che si abbandona pubblicamente alla prostituzione e che non esercita alcun mestiere lecito per provvedere alla sua esistenza. — 5° Ogni persona errante in quà e in là mendicando o che va di porta in porta, si ferma nelle vie, passaggi ed altri luoghi pubblici per mendicare e ricevere l'elemosina. — 6° Ogni persona errante quà e là ed abitante nelle taverne, corpi di guardia o posti di polizia, edifici non chiusi, piazze di mercato, stabilimenti non abitati etc., e che non rende conto soddisfacente della sua condotta. — 7° Ogni persona che dipinge, colorisce e nasconde la propria persona, o si serve di un altro sfiguramento allo scopo di nascondere la constatazione della sua identità e che si presenta in talè stato su di una via od altro luogo pubblico. — 8° Ogni fanciullo da 5 a 14 anni lo stato fisico e lo sviluppo mentale del quale gli permettano di frequentare le scuole pubbliche, trovato errante nelle vie di città o villaggio formante corpo costituito (*incorporated village*) o che manca alla scuola, senza avere occupazione lecita (§ 887).

Il vagabondaggio però non è un reato; cosicchè il magistrato, dinanzi al quale viene condotto l'individuo trovato in una delle condizioni dianzi indicate (§ 890), non lo condanna ad una pena, ma si limita a dichiarare lo stato di vagabondaggio di lui (§ 891), redigendo il relativo atto di condanna. Allora, pel provvedimento futuro, si distingue, a seconda della natura del vagabondo. Se questo non è un malfattore d'abitudine (Cfr. §§ 510-512), viene depositato nell'asilo degli indigenti del Comitato (*County poorhouse*) o nella casa di sanità (*alms house*), per non oltre sei mesi con assoggettamento al lavoro. Non si tratta qui d'una pena, dice Fournier, ma d'un *internement* disciplinare analogo al collocamento dei minori nelle case di correzione in Francia (1). Se invece tale detenzione non conviene al vagabondo, nel qual caso è evidente la sua ripugnanza al lavoro, egli è messo in carcere (§ 892). Quanto ai minorenni, indicati nel N. 8 del § 888, il loro trattamento fu disciplinato con una legge del 1888. Il magistrato fa citare il padre od il tutore od il padrone del fanciullo. Se l'accusa ne sia fondata, il padre od il tutore od il padrone deve firmare un obbligo con cui s'impegna ad impedire il vagabondaggio del fanciullo, a tenerlo in casa od occuparlo in un lavoro lecito ed a mandarlo a scuola 4 mesi all'anno finchè abbia raggiunto 14 anni. Se non v'è padre, o padrone, o tutore, o se costoro rifiutano o trascurano di sottoscrivere e dare la garanzia (ove questa sia richiesta), il magistrato può liberamente disporre del fanciullo.

Prima della legge del 1888, i fanciulli erano collocati sia negli stabilimenti di pubblica assistenza, sia come apprendisti in qualche indu-

(1) Op. cit, pag. 442, n. 2.

stria. Dopo quella legge, invece, vengono posti in stabilimenti penitenziari speciali (*incorporated charitable or reformatory institutions*) (1).

Fin qui, in ordine ai vagabondi propriamente detti; ma disposizioni che interessano il nostro tema si trovano anche sulle *desorderly persons*. Infatti sono compresi in questa categoria, oltre ad altri qui irrilevanti, coloro che non esercitano alcuno stato nè professione visibile, che loro permetta di provvedere alla sussistenza e che vivono soprattutto di giuoco: i giuocatori, e i saltimbanchi, che esibiscono o rappresentano mediante salario marionette, danze sulla corda o sul filo di ferro, od altri spettacoli dinanzi agli oziosi; e quelli, che sopra una via o piazza pubblica invitano a giuocare, che circolano esibendo allo stesso scopo dei *tours* e dei giuochi, o che, sopra una piazza pubblica, giuocano colle carte o coi dadi (Cfr. § 899, numeri 5, 7, 8).

Costoro, una volta convinti, debbono dare garanzia di buona condotta (§ 901). Se la garanzia è fornita, l'individuo viene rilasciato; in caso diverso, col *record of conviction* di condotta disordinata, viene mandato al carcere od al penitenziario con assoggettamento al lavoro, al più per 6 mesi (§§ 902-903). Quanto a colui che fu rilasciato, in caso che rompa la garanzia, si rinnova il procedimento; egli può darne un'altra o venire condannato, come s'è detto sopra (cfr. §§ 904-906).

§ 19. — Passiamo ora al Belgio, dove, senza dubbio, s'inaugurò sul vagabondaggio la riforma più importante e più razionale che il continente possa vantare. La legge del 6 marzo 1866 aveva il difetto massimo — concordemente riconosciuto dagli autori — di essere esclusivamente repressiva in una materia dove assai spesso ci si trova dinanzi a degli sventurati, anzichè a dei veri colpevoli. Inoltre, essa non distingueva punto i vagabondi disgraziati, ludibrio della fortuna, dai vagabondi di mestiere, vergognosi sfruttatori della carità pubblica e privata. Nessuna meraviglia, pertanto, che nel Belgio la massa dei vagabondi e dei mendicanti comprendesse negli ultimi anni presso a poco 12.000 nazionali e 900 forestieri, come dichiarava il ministro Le Jeune all'ultimo Congresso dell'*Union internationale de droit pénal* (2). Di qui la riforma che fu opera ammirata dello stesso Le Jeune, fino a poco tempo fa ministro di grazia e giustizia del Belgio.

Perfettamente in armonia coll'indirizzo moderno che noi abbiamo riassunto, il legislatore belga pensò che a combattere la mendicizia e il vagabondaggio non bastano le solite misure repressive, i soliti pochi mesi

(1) Sono degne di menzione qui, le molte disposizioni a favore dei fanciulli, che contiene il Codice penale di New-York. Cfr. *Strafgesetzbuch des Staates New-York* §§ 287-293, tradotto nella *Zeitschrift* cit. (Beilage I zu IV Band).

(2) Cfr. Garçon, loc. cit. e V. questo discorso riportato nella *Scuola Positiva* del 30 aprile 1894.

di carcere, ma occorrono anche misure preventive; così alla legge sul vagabondaggio vanno compagne due altre sull'assistenza pubblica e sull'assistenza medica gratuita (1).

La legge, poi, proseguendo nel medesimo indirizzo, attua quella distinzione, che abbiamo veduto essere il portato degli studi ultimi, a seconda che i vagabondi sieno pigri, viziosi e oziosi, oppure onesti, laboriosi e disgraziati; per i primi la repressione, per i secondi la prevenzione, lo aiuto amichevole e confidente.

Una legge ispirata a questi concetti, così semplici e pur così umani, s'impone per la sua modernità ed originalità in mezzo a tante legislazioni che seguono la vecchia via; non sarà quindi, opera vana quella di esporne qui le principali norme.

La legge non definisce lo stato di vagabondaggio; ma anch'essa, sull'esempio della legge francese intorno ai recidivi, assimila ai vagabondi i *souteneurs des filles publiques* (art. 8.).

Il compito delicatissimo d'investigare intorno alle condizioni del vagabondo arrestato spetta al giudice di pace, il quale deve determinarne la identità personale, lo stato fisico e mentale (2) ed il genere di vita (art. 12).

Risultato di questa indagine è la ripartizione, fatta pure dal giudice di pace, degli arrestati, in tre categorie: i vagabondi viziosi e cronici, i vagabondi accidentali e disgraziati, i vagabondi minorenni.

In relazione a queste tre categorie d'individui, sono organizzate, per legge, tre diverse specie di stabilimenti: gli stabilimenti di correzione, chiamati *dépôts de mendicité*, per i primi — le *maisons de refuge*, per i secondi — le *écoles de bienfaisance*, per i terzi (art. 1-2).

Rispetto all'ammissione in ognuno degli stabilimenti indicati, ci si presenta una notevole differenza.

Ai « *dépôts de mendicité* » sono assegnati, in primo luogo, quegli individui che l'autorità giudiziaria mette a disposizione del governo, appunto a tale scopo; sono « gli individui validi, che invece di domandare al lavoro i mezzi di sussistenza sfruttano la carità come mendicanti di professione, gl'individui che per pigrizia, consuetudine di ubbriacarsi, o scostumatezza vivono in istato di vagabondaggio » ed i *souteneurs* (art. 17); per costoro la durata della detenzione varia da due a sette anni. Inoltre possono esservi assegnati dai tribunali correzionali, per un periodo da un anno a sette anni, i vagabondi o mendicanti ch'essi condanne-

(1) *Lois du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, l'assistance médicale gratuite et la repression du vagabondage et de la mendicité* — Bruxelles, F. Larciér, 1891.

(2) E' notevole il grande impulso dato dal ministro Le Jeune al servizio di medicina mentale in relazione alla criminalità, nel Belgio. Si veda ciò che se ne disse al Congresso d'antropologia criminale in Bruxelles, *Actes cit.*, p. 426-433.

ranno al carcere per meno di un anno in conseguimento d'una infrazione preveduta dalla legislazione pen. (art. 14).

Invece il ricovero nelle « *maisons de refuge* » può essere chiesto dai giudici di pace per quei vagabondi ai quali non sono da addebitarsi le circostanze suddette (articolo 13) oppure dall'autorità comunale (articoli 2 e 3).

Il ricovero nelle « *écoles de bienfaisance* » è aperto — I ai minori di 18 anni arrestati per vagabondaggio e messi per questo dal giudice di pace a disposizione del governo (art. 24) — II ai minori di 16 anni tratti dinanzi al giudice istruttore per certi reati lievi e dal giudice messi a disposizione del governo — III ai condannati minori dei 18 anni, per i quali la corte od il tribunale decretarono che restino a disposizione del governo dall'espiazione della pena alla maggioranza (art. 25, 26, 27) — IV ai minori dei 18 anni per i quali l'ammissione è chiesta dall'autorità comunale (art. 33).

Qui anzitutto si vede che l'ammissione nei *dépôts de mendicité* può essere soltanto chiesta dall'autorità giudiziaria, l'ammissione nelle *maisons de refuge* e nelle *écoles de bienfaisance* anche dall'autorità comunale; e la ragione risiede nel diverso carattere dei *dépôts* e delle altre due istituzioni; repressivo in quelli, preventivo e di assistenza in queste. In secondo luogo è notevole la disposizione sui minori, specie al di sotto dei 16 anni, in favore dei quali è quasi sancita l'impunità per certi reati.

Due principii governano il regime interno degli stabilimenti: il lavoro, cui sono obbligati — nei *dépôts* e nelle *maisons* — tutti gli individui validi per un salario giornaliero, da cui è detratta una frazione volta a formare il credito di massa per l'uscita; il lavoro, naturalmente, è in comune; ma i detenuti possono anche essere sottoposti al regime della segregazione (art. 6 e 7). L'altro è il principio della separazione: nei *dépôts* i minori di 21 sono separati intieramente da quelli che superano tale età (art. 5) e nelle *écoles de bienfaisance* sono separati quelli che entrarono essendo minori dei 13 anni o fra i 13 e i 16 (art. 29).

Ed eccoci, finalmente, alle norme sulla liberazione. Generalmente i ricoverati nei *dépôts* devono rimanervi durante il periodo fissato dal giudice di pace; ma il ministro può ordinarne la liberazione, quando giudichi inutile la ulteriore detenzione (art. 15). Per i ricoverati nelle *maisons*, vige la norma che sono messi in libertà, quando il credito di massa raggiunga la somma fissata dal ministro secondo le categorie ed i mestieri, nei quali i ricoverati sono ripartiti (art. 17); ma, in ogni caso, non possono esservi tratti contro la loro volontà oltre un anno ed il ministro può ordinarne la liberazione quando lo creda (art. 18). All'uscita, così ai ricoverati dei *dépôts* come a quelli delle *maisons*, viene pagato il credito di massa, in denaro, vesti, o strumenti di lavoro (art. 6); ai secondi viene dato anche un certificato di condotta (art. 20). Quanto ai minorenni ri-

coverati nelle *écoles de bienfaisance*, di regola il loro *internement* dura fino alla maggioranza (art. 24 e 33); dopo sei mesi di detenzione, essi possono essere collocati *en apprentissage* presso un coltivatore od un artigiano, oppure, col consenso dei parenti, in uno stabilimento pubblico o privato d'istruzione o di carità (art. 30). Possono altresì essere restituiti condizionalmente ai loro parenti od al tutore, quando questi diano garanzie sufficienti (art. 31); ma potranno essere, fino alla loro maggioranza, riammessi nelle *écoles* tosto che si riconosca essere la loro dimora presso i parenti divenuta pericolosa per la loro moralità. (art. 32).

La legge andò in vigore il 1° gennaio 1892 e si notò subito una diminuzione di circa 1100 vagabondi e mendicanti (1). Inoltre s'ottenne un altro vantaggio immediato, quello di conciliare ai ricoveri dei disgraziati e dell'infanzia abbandonata, la benevolenza della popolazione. Così, Dalilof al terzo Congresso d'antropologia criminale riferiva aver egli ottenuto tale risultato soltanto col mutar nome alla casa ch'egli dirigeva in Francia, la quale chiamavasi prima *Colonia penitenziaria* ed egli intitolò « Scuola d'agricoltura per i pupilli (*sic*) del Ministero dell'Interno »; sui poveri fanciulli — prima respinti — ora convergono le simpatie generali. (2).

Nel Belgio col 1° febbraio 1893 veniva istituito, in applicazione della legge del 1891, un casellario della mendicizia e del vagabondaggio. Compongono tale casellario, il casellario giudiziario, i registri di entrata e d'uscita nei « *dépôts* » e nelle « *maisons* », le relazioni dei direttori di questi stabilimenti, i pareri motivati dei rappresentanti il P. M. sulle domande e proposte di liberazione dei reclusi, le informazioni spedite dal patronato dei mendicanti e dei vagabondi. La cura del casellario è affidata all'ufficio appositamente istituito per l'istruzione delle domande e per le proposte di liberazione anticipata dei reclusi. (3)

E' impossibile, in così breve tempo dacchè la legge è in vigore, apprezzarne gli effetti sull'andamento generale della criminalità; ne sono evidenti fin d'ora, all'incontro, gli effetti immediati sulla massa dei vagabondi.

Si ebbe subito, come si disse, una notevole diminuzione. Nel 1891 le entrate ad Hoogstraeten-Merxplas erano state 16,571, nel 1892 si ridussero a 12.231; le uscite poi che erano 16.234 nel 1891, diminuirono a 11.309 nel 1892. Si ebbero così, nel 1892, 4.340 entrate e 4.925 uscite di meno che nel 1891. La diminuzione, benchè in misura minore, si verificò anche per le donne: di esse ne entrarono a Bruges 1.694 nel 1891, 1.491, nel 1892; ne uscirono rispettivamente 1.573 e 1.188; con una diminuzione,

(1) Così annunciò il ministro Le Jeune al Congresso di Parigi dell'Union etc.. — Garçon, loc. cit.

(2) Cfr. *Actes* cit., p. 413.

(3) Cfr. *Rivista Penale*, xxxvii, p. 496.

quindi, di 203 entrate e 385 uscite. (1) — Importerà poi di vedere se tale diminuzione sia sostanziale e duratura o superficiale ed effimera.

A completare la legge, per il lato del soccorso e dello spirito umanitario, serve assai nel Belgio l'istituzione del patronato per i liberati dal carcere, che è un'armonica composizione d'iniziativa privata e di azione dello Stato (2); le società, assai fiorenti, sono ora confederate ed anche di quest'opera benefica l'efficace iniziativa spetta al ministro Le Jeune. (3)

§ 20. — In Italia, pur troppo, l'ultima riforma penale lasciò quasi intatto il problema del vagabondaggio, come sussisteva sotto il vecchio codice penale sardo, esteso per questa parte alla Toscana con decreto dell'11 giugno 1865, e la legge di P. S. del 1865. Già notammo, come questa legislazione legasse la repressione del vagabondaggio all'infesto istituto dell'ammonizione, suscitando un vespaio di dubbi e dando luogo ad una giurisprudenza oltre ogni dire discordante (4). Gli effetti dell'ammonizione cessano *ipso jure* trascorso un biennio anche per i vagabondi? Anche per i vagabondi si richiede, oppur no, la preventiva ammonizione onde possano venire condannati? (5) Ecco alcune delle principali questioni che sorgevano sotto la vecchia legislazione.

L'on. Zanardelli — sulle orme del Codice olandese (6) — reputò « che le norme intorno all'ozio ed al vagabondaggio mal si convenissero al Codice penale » (7) e le proscrisse dal Cod. pen., raccogliendole tutte nella nuova legge di P. S. Questa, risolvette, è vero, alcune delle molte questioni che prima si dibattevano nella giurisprudenza (8); ma serbò pur

(1) Cfr. Batardy, *La repression du vagabondage et de la mendicité en Belgique*. *Revue pénitent.*; 1893, p. 771-772.

(2) Cfr. Batardy, *Ib.*, p. 775-774.

(3) Cfr. *Rivista Penale*, xxxvii, p. 84. — Crediamo che sia necessario porre in relazione il movimento dei vagabondi anche colla istituzione di questi patronati, la cui opera, se attiva e perseverante, potrebbe sortire molta efficacia per impedire sia che i vagabondi cadano nella recidiva, sia che i delinquenti occasionali, usciti di carcere, diventino vagabondi, com'è assai facile. Le Società di patronato, di carattere privato, sono assai diffuse in Francia; scarse e povere in Italia.

(4) Noi abbiamo già raccolto, ed esporremo a suo tempo, questa giurisprudenza, necessaria per apprezzare giustamente le cifre statistiche degli ammoniti. Per averne un'idea può consultarsi intanto: Sestini, *Le discordanze delle Corti di Cassazione in materia penale*, §§ 4 — 15 in *Riv. Pen.*, vol. XXIX, p. 138-141.

(5) La questione sorgeva dall'art. 437 Cod. Pen. sardo e dall'art. 70 della legge di P. S. 1865, insieme combinati. Cfr. Gatteschi, *Dell'ammonizione giudiziale* in *Riv. Pen.*, xii, p. 563 — Sestini, op. cit., § 256 p. 464.

(6) Il quale non tratta del vagabondaggio; ma solo della mendicizia. Cfr. Cod. pen. olandese, art. 432-433.

(7) Zanardelli, *Relazione ai libri II e III* (Progetto 1887). Torino, 1888, pag. 435.

(8) Cfr. Curcio, *Commentario teorico pratico della legge di P. S.* — Torino, 1891, p. 251 e segg.

REGIONI	Patrimonio lordo delle Opere Pie nel 1880	SPESE DI BENEFICENZA NEL 1880			OGNI 1000 ABITANTI del cens. 1881		REGIONI in ordine discendente rispetto alle somme spese in beneficoenza dalle Opere Pie
		Da parte delle Provincie (1)	Da parte dei Comuni (1)	Da parte delle Opere Pie	Somme spese in pubblica beneficoenza dalle Opere Pie	Persone su-sidiate dalle Opere Pie e dai Comuni (2)	
Piemonte	272.240.552	1.898.132	2.038.602	13.422.164	4221	43	Lazio
Liguria	86.191.398	786.734	1.108.170	4.798.385	5181	22	Liguria
Lombardia	424.956.075	3.418.398	5.549.895	16.186.021	4316	46	Emilia
Veneto	134.051.068	2.075.001	5.461.570	8.704.627	3028	29	Lombardia
Emilia	208.972.981	2.026.230	3.785.410	9.712.558	4360	32	Piemonte
Toscana	126.813.364	1.535.207	4.185.736	7.974.805	3556	18	Toscana
Marche	55.233.530	568.941	1.865.799	2.580.115	2652	19	Campania
Umbria	34.241.499	190.152	896.252	1.576.973	2712	16	Veneto
Lazio	124.642.179	504.052	2.444.580	5.236.861	6052	22	REGNO
Abruzzi e Molise (3)	23.139.663	381.893	748.815	730.932	551	14	Umbria
Campania	190.904.303	1.259.308	2.132.751	8.955.041	3056	32	Marche
Puglie	50.031.264	622.460	1.457.070	1.916.807	1210	23	Sicilia
Basilicata	6.251.990	130.000	244.682	287.833	550	11	Puglie
Calabria	9.203.471	586.372	698.629	566.248	450	8	Sardegna
Sicilia	136.193.457	1.381.401	1.868.217	5.364.478	1828	9	Abruzzi e Molise
Sardegna	8.550.330	69.950	401.103	434.109	638	4	Basilicata
Regno	1.890.617.124	17.434.235	34.702.341	88.447.857	2969 (4)	26	Calabria

(1) Rispettivamente dai bilanci preventivi e consuntivi.

(2) Si riferisce al 1887.

(3) Per gli Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria i dati non sono tolti dalla statistica speciale delle Opere pie non ancora completa, ma dagli *Annuari statistici italiani*.

(4) Ciò darebbe una media di circa 3 lire distribuite annualmente dalle Opere pie ad ogni abitante; le somme maggiori però vanno assorbite dai capoluoghi; cosicchè, ad esempio, alcuni comuni rurali non percepiscono nulla, mentre nei capoluoghi della provincia di Bologna si ha una media di L. 17 per abitante, elargite ogni anno dalle sole 5 Opere pie.

17.434.235
34.702.341
88.447.857
140, 84, 433 - 2

in ogni m. s. 1/2 p. m. s.

Fortunatamente anche in Italia va ora notandosi un certo risveglio per sostituire ai sussidii e all'elemosina un soccorso più efficace; ed a Milano ed a Roma, sulle orme di Firenze e di Padova, si stanno organizzando o si sono già organizzate società contro l'accattonaggio, che si propongono di combattere e di guarire questa piaga per mezzo del lavoro; e noi speriamo che tale tendenza si diffonda ognora più, giacchè qui, dove la legislazione sui vagabondi è tanto difettosa, più che in qualunque altro luogo, sarebbe desiderabile l'opera assidua ed illuminata della carità privata.

§ 22. — Esaurito così il breve programma posto in capo a questo studio, se pure non possiamo, per le ragioni accennate, presentare alcuna conclusione nostra, ci lusinghiamo almeno di aver delineato lo spirito nuovo, le nuove tendenze che si sono manifestate nell'indagine scientifica e nel trattamento pratico del vagabondaggio, ed insieme di aver legittimato la speranza che il lavoro da noi intrapreso non riuscirà inutile, sia per l'importanza del fenomeno osservato, sia per il metodo seguito e che non abbandoneremo nelle ricerche future.

Studieremo completamente il vagabondaggio nella storia e nelle legislazioni; lo esamineremo nelle diverse sue manifestazioni secondo i tempi ed i luoghi e nei fatti coi quali si trova in rapporto; completeremo le statistiche e le osservazioni sui fattori individuali e sociali; ricercheremo l'efficacia varia dei rimedi preventivi e repressivi, spingendo anche lo sguardo, con intelletto d'amore, all'avvenire del vagabondaggio rispetto all'evoluzione dell'organizzazione sociale.

Questa larga indagine storica, psicologica e sociologica abbiamo fiducia di poter compiere in un tempo relativamente breve, dando poi alla luce un volume che s'intitolerà appunto *I vagabondi*; ed allora speriamo di poter presentare delle conclusioni relativamente sicure e scientificamente giustificate.

EUGENIO FLORIAN — GUIDO CAVAGLIERI.

